SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 127

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 3 giugno 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 21 maggio 1998, n. **170.**

Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, con scambio di lettere esplicativo dell'articolo 19, fatto a Roma il 13 ottobre 1995.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, con scambio di lettere esplicativo dell'articolo 19, fatto a Roma il 13 ottobre 1995.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 24 del trattato stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 10 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 maggio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

TRATTATO DI AMICIZIA E COLLABORAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI ALBANIA

La Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania, qui di seguito indicate come Parti Contraenti,

muovendo dalla vicinanza geografica e dai tradizionali vincoli di amicizia tra i due popoli,

convinte della necessità di costruire le relazioni tra Stati sulla base dei valori universali di libertà, democrazia, pluralismo e rispetto dei diritti dell'uomo,

riaffermando la loro fedeltà ai principi e agli obiettivi dello Statuto delle Nazioni Unite,

sospinte dalla comune volontà di favorire la costruzione di una nuova Europa, basata sul definitivo superamento delle divisioni ideologiche,

determinate a favorire il rapido avvicinamento della Repubblica di Albania all'Unione Europea,

unite dalla comune appartenenza alla Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, i cui principi ed impegni esse intendono rispettare pienamente,

unite dalla comune appartenenza al Consiglio d'Europa,

desiderando sviluppare e consolidare le relazioni tra la Repubblica di Albania e l'Iniziativa Centro-Europea,

intenzionate a contribuire al rafforzamento della stabilità regionale, incoraggiando il dialogo e la coesistenza pacifica tra i popoli,

decise a rafforzare i reciproci rapporti di amicizia, collaborazione e buon vicinato,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

La Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania svilupperanno le loro relazioni sulla base della collaborazione e del reciproco rispetto, in conformità con i principi di sovranità, integrità territoriale, parità di diritti, dignità umana e rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'uomo.

Articolo 2

Le Parti Contraenti riaffermano l'inammissibilità della minaccia o dell'uso della forza nelle relazioni tra gli Stati e sottolineano la necessità che ogni controversia sia risolta con mezzi pacifici.

La Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania si adopereranno per il rafforzamento del ruolo della Organizzazione delle Nazioni Unite e dei suoi strumenti idonei a risolvere i conflitti e a preservare la pace nel mondo.

Articolo 3

Le Parti Contraenti uniranno i loro sforzi per concorrere alla creazione in Europa di una nuova architettura della sicurezza fondata sulla cooperazione e su livelli di armamenti sempre più bassi commisurati al mantenimento della stabilità e della sufficienza difensiva.

Le Parti Contraenti, consapevoli dell'importanza del processo di disarmo per la sicurezza europea e mondiale,

contribuiranno attivamente e costruttivamente ai negoziati dei relativi accordi auspicando il raggiungimento di nuove intese volte al rafforzamento della fiducia e della sicurezza in Europa.

La Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania agiranno altresì in maniera concertata negli appositi fori internazionali per prevenire la proliferazione delle armi di distruzione di massa, in particolare attraverso un rafforzamento del regime di non proliferazione nucleare, ed in favore di una crescente trasparenza e di un sempre maggiore controllo nel campo del trasferimento degli armamenti convenzionali.

Le Parti Contraenti svilupperanno, anche tramite lo svolgimento di attività concrete, di consultazioni e di scambi di visite, una cooperazione a lungo termine reciprocamente profittevole nel campo della difesa.

Articolo 4

Le Parti Contraenti appoggeranno l'attuazione delle misure di sicurezza collettiva previste nel Capitolo VII dello Statuto dell'ONU.

Le Parti Contraenti si impegnano, su richiesta di una di esse, ad immediate consultazioni nel caso si verifichino circostanze straordinarie o di emergenza che minaccino i supremi interessi di sicurezza o la stabilità della regione.

Articolo 5

Le Parti Contraenti terranno regolari consultazioni con scadenze periodiche sui temi bilaterali e sulle questioni internazionali di comune interesse a livello di membri di governo e di funzionari dei due Ministeri degli Esteri.

Le Parti Contraenti favoriranno inoltre l'intensificazione dei rapporti tra i due Parlamenti.

Articolo 6

Le Parti Contraenti opereranno individualmente e/o congiuntamente per far sì che l'Europa acquisti sempre più il carattere di una comunità di Stati fondata sulla convivenza pacifica e sulla collaborazione tra i popoli che la compongono.

In tale contesto la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania sono determinate a sviluppare, attraverso l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, la prevenzione dei conflitti e il controllo delle crisi ed a consolidare la democrazia e lo stato di diritto nel continente; a promuovere l'instaurazione di rapporti amichevoli tra tutti gli Stati; a rafforzare la sicurezza e a sviluppare la collaborazione nei settori economico, culturale e ambientale nonché la dimensione umana.

Articolo 7

La Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania si impegnano ad allargare e approfondire la collaborazione economica, industriale, finanziaria, tecnico-scientifica ed

ecologica. Esse convengono che esistono le condizioni per il passaggio della collaborazione economica ad un livello qualitativamente nuovo.

Esse riconoscono l'importanza di una simile collaborazione sia dal punto di vista dell'attuazione del programma di riforme economiche in Albania che dell'apporto che le due Parti potranno recare alla realizzazione di prospettive economiche comuni a livello europeo.

Esse rilevano il ruolo fondamentale dell'Unione Europea in detta realizzazione, nonché l'importanza delle organizzazioni economiche e finanziarie internazionali per lo sviluppo equilibrato dell'economia mondiale.

Articolo 8

Le Parti Contraenti intensificheranno i loro sforzi per favorire il processo di avvicinamento della Repubblica di Albania all'Unione Europea. Parimenti esse si adopereranno per il consolidamento dei rapporti tra la Repubblica di Albania e l'Iniziativa Centro-Europea.

Articolo 9

Le Parti Contraenti si impegnano a dare concreta attuazione agli accordi tra esse conclusi nei campi richiamati dall'Articolo 7 del presente Trattato, nonché a tutte le altre convenzioni economiche vigenti.

Le Commissioni miste intergovernative di collaborazione economica e tecnico-scientifica tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania, con i loro organismi operativi, si adopereranno per rafforzare tale collaborazione nell'ambito delle loro competenze. Qualora fosse necessario, possono essere istituiti, con il reciproco accordo delle parti, altri organismi, permanenti oppure ad hoc.

Articolo 10

Le Parti Contraenti favoriranno gli investimenti diretti di capitale, la costituzione di società miste, anche con la partecipazione dei partners dei Paesi terzi, l'armonizzazione delle norme giuridiche in materia economica, così come la cooperazione nella formazione professionale anche a livello dirigenziale.

Articolo 11

Le Parti Contraenti attribuiranno un'importanza prioritaria alla collaborazione nel settore energetico, in materia di trasporti e telecomunicazioni. Esse appoggeranno le azioni di cooperazione riguardanti le attività industriali, mirando in primo luogo alla integrazione dei Paesi rivieraschi del Mediterraneo ed al loro collegamento con gli altri Paesi europei, alla modernizzazione delle infrastrutture e all'uso efficiente delle risorse energetiche.

In tali campi, le Parti Contraenti favoriranno la collaborazione reciproca tra organizzazioni ed enti dei due Paesi e agiranno per una collaborazione estesa sia a livello europeo che fra tutti i Paesi rivieraschi del Mediterraneo.

Articolo 12

Le Parti Contraenti concordano sull'importanza di proseguire e consolidare ulteriormente gli importanti rapporti già stabiliti nel campo della cooperazione allo sviluppo. Questi ultimi continueranno ad avere come obiettivo un equilibrato sviluppo economico e sociale dell'Albania, con particolare riguardo al rafforzamento delle istituzioni democratiche, alla creazione di impiego e allo sviluppo delle attività economiche private. Essi troveranno definizione nel quadro dei Programmi di Cooperazione triennali, approvati in sede di Commissione Mista e basati su di un Piano-Paese concordato, che indicherà strategie e priorità degli interventi.

Articolo 13

Le Parti Contraenti appoggeranno la collaborazione nel settore della scienza e delle tecnologie avanzate, sulla base dei programmi già convenuti e dei programmi aggiuntivi in cui saranno definite nuove linee di priorità sul piano della ricerca scientifica e dell'ammodernamento tecnologico.

Riconoscendo il ruolo crescente della scienza e della tecnologia nella società futura, le Parti Contraenti hanno concordato inoltre di appoggiarsi reciprocamente, per quanto possibile, al fine di un inserimento più attivo dei competenti organismi dei due paesi in programmi multilaterali di collaborazione scientifica e tecnologica e la creazione di parchi scientifici e tecnologici.

Articolo 14

Muovendo dal carattere globale dei problemi della protezione ambientale, le Parti Contraenti intendono promuovere la loro collaborazione in tale campo, in conformità con gli impegni assunti con gli accordi tra di esse in vigore. Esse riserveranno una particolare attenzione alla protezione ambientale del Mar Mediterraneo e, in quest'ambito, del Mare Adriatico.

Mettendo a frutto l'esperienza positiva accumulata in questo settore, le Parti Contraenti svilupperanno la collaborazione nella previsione e nella prevenzione delle calamità naturali e per l'eliminazione dei loro effetti.

Articolo 15

Gli impegni della Repubblica Italiana nei rapporti bilaterali con la Repubblica di Albania saranno presi sempre nel rispetto delle competenze dell'Unione Europea, delle disposizioni emanate dalle sue istituzioni, nonché delle altre disposizioni concordate tra gli Stati Membri della U.E. in attuazione del sistema comunitario.

Articolo 16

Le Parti Contraenti si impegnano a sviluppare la collaborazione nell'ambito degli organismi economici multilaterali, fra i quali in particolare l'Organizzazione Mondiale per il Commercio (WTO).

Articolo 17

La Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania, partendo dalle tradizioni di collaborazione e legami culturali tra i popoli italiano e albanese, sulla base di quanto previsto dall'Accordo di collaborazione culturale, e desiderando altresì contribuire alla creazione di uno spazio culturale europeo aperto a tutti i popoli del continente, faciliteranno nei campi della cultura, dell'insegnamento e delle informazioni lo sviluppo degli scambi tra enti territoriali, istituzioni, organizzazioni, associazioni e cittadini dei due Paesi.

Le Parti Contranti incoraggeranno la conclusione di intese dirette tra università e altre istituzioni di insegnamento superiore, centri di ricerca, istituzioni di cultura e di diffusione dell'informazione.

Esse stimoleranno le iniziative concernenti la collaborazione nei settori dei mezzi audiovisivi, della cinematografia, del teatro, della musica e delle belle arti.

Le Parti Contraenti appoggeranno, in conformità con gli impegni assunti, l'attività dei Centri culturali e utilizzeranno pienamente la possibilità da essi offerte.

Ciascuna Parte opererà per l'ampliamento delle opportunità di studio della lingua dell'altra Parte in Scuole, Istituti di insegnamento superiore e in altre Istituzioni e, a tal fine, sosterrà l'altra Parte nell'azione volta a organizzare lo studio della lingua e a perfezionare la qualifica del personale docente.

Articolo 18

Le Parti Contraenti faciliteranno lo sviluppo a diversi livelli delle relazioni tra enti territoriali, fondazioni istituzioni, sindacati, associazioni e cittadini dei due Paesi.

Esse faciliteranno altresì gli scambi giovanili, nonché i gemellaggi e gli scambi tra singole città e regioni dei due Paesi.

Articolo 19

Le Parti Contraenti concordano nell'attribuire una importanza prioritaria ad una stretta ed incisiva collaborazione tra i due Paesi per regolare, nel rispetto della legislazione vigente, i flussi migratori.

Esse riconoscono la necessità di controllare i flussi migratori anche attraverso lo sviluppo della cooperazione fra i competenti organi della Repubblica Italiana e della Repubblica di Albania e di concludere a tal fine un accordo organico che regoli anche l'accesso dei cittadini dei due Paesi al mercato del lavoro stagionale, conformemente alla legislazione vigente.

Per il raggiungimento di tali obiettivi è stato costituito un Gruppo di lavoro congiunto sui problemi migratori.

Articolo 20

Le Parti Contraenti procederanno ad un esame congiunto dei problemi attinenti alle modalità di rilascio dei visti, nel quadro delle misure che saranno adottate in campo migratorio.

Articolo 21

Le Parti Contraenti studieranno la possibilità di stipulare un accordo in materia di assistenza giudiziaria ed estradizione.

Articolo 22

Le Parti Contraenti collaboreranno nella prevenzione e nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e la criminalità organizzata.

Articolo 23

Le disposizioni del presente Trattato non incidono in alcun modo sugli obblighi derivanti dai Trattati e dagli Accordi bilaterali e multilaterali anteriormente stipulati dalle Parti Contraenti e non sono dirette contro alcuno Stato terzo.

Articolo 24

Il presente Trattato sarà ratificato in conformità con i meccanismi costituzionali di ciascuna delle Parti Contraenti ed entrerà in vigore al momento dello scambio dei documenti di ratifica.

Articolo 25
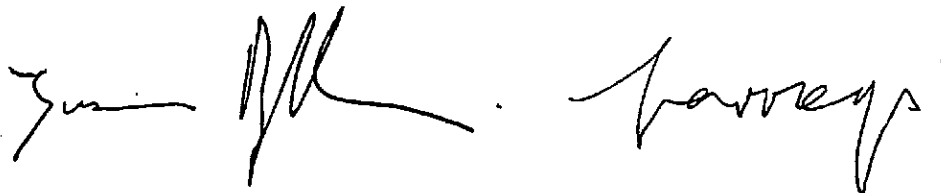
Il presente Trattato viene concluso per la durata di 20 anni.

La sua validità verrà prorogata tacitamente di volta in volta per nuovi periodi di 5 anni, a meno che una delle Parti Contraenti non abbia notificato, per iscritto, all'altra Parte la sua decisione di denúnciare il Trattato con un preavviso di almeno un anno prima di ogni scadenza.

In fede di che i sottoscritti rappresentanti hanno firmato il presente Trattato.

Fatto a Roma il 13 ottobre 1995 in duplice esemplare, ciascuno in lingua italiana e in lingua albanese, entrambi i testi aventi uguale valore.

PER LA REPUBBLICA ITALIANA PER LA REPUBBLICA DI ALBANIA

AMBASCIATA
DELLA REPUBBLICA D'ALBANIA
ROMA

00198 Roma 1995
Via Asmara 5
tel. 06/86214475-86218214
fax 06/86216005

Roma, 13 ottobre 1995

Eccellenza,

con riferimento al Trattato di Amicizia e Collaborazione che oggi abbiamo firmato ed in particolare al suo art.19, ribadisco l'impegno ad operare per contrastare i movimenti irregolari di persone anche attraverso lo sviluppo della cooperazione tra i competenti organi della Repubblica di Albania e della Repubblica Italiana.

In questo quadro, concordo sull'impegno a concludere quanto prima - in conformità ed in applicazione dell'art.19 del Trattato di Amicizia e Collaborazione - un accordo organico rivolto a contrastare l'immigrazione clandestina ed a regolare, conformemente alla legislazione vigente, l'accesso dei cittadini al mercato del lavoro ed in particolare a quello stagionale.

Rimango pertanto in attesa, Eccellenza, di accoglierLa quanto prima in Albania.

Con i sensi della mia stima,

S.E. Sig.ra Susanna Agnelli
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana

Il Ministro degli Affari Esteri
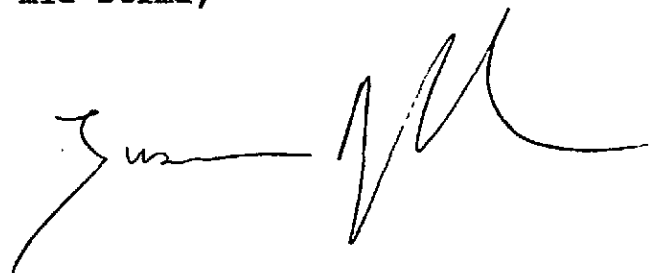
Roma, 13 ottobre 1995

Eccellenza,

con riferimento al Trattato di Amicizia e Collaborazione che oggi abbiamo firmato ed in particolare al suo art.19, prendo atto della volontà di operare per contrastare i movimenti irregolari di persone anche attraverso lo sviluppo della cooperazione tra i competenti organi della Repubblica Italiana e della Repubblica di Albania.

In questo quadro, accettando con piacere il Suo cortese invito a venire in visita in Albania, concordo sull'impegno a concludere quanto prima - in conformità ed in applicazione dell'art.19 del Trattato di Amicizia e Collaborazione - un accordo organico rivolto a contrastare l'immigrazione clandestina e a regolare, conformemente alla legislazione vigente, l'accesso dei cittadini al mercato del lavoro e in particolare a quello stagionale.

Con i sensi della mia stima,

S.E. On.le Dott. Alfred Serreqi
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica di Albania

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2812):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 3 dicembre 1996.

Assegnato alla III commissione (Affarri esteri), in sede referente, il 20 gennaio 1997, con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIV.

Esaminato dalla III commissione il 26 febbraio 1997 e 29 luglio 1997.

Esaminato in aula e approvato il 25 febbraio 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 3105):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 17 marzo 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione il 29 aprile 1998.

Relazione scritta annunciata il 13 maggio 1998 (atto n. 3105/A - relatore sen. D'URSO).

Esaminato in aula e approvato il 13 maggio 1998.

98G0216

DECRETO LEGISLATIVO 13 maggio 1998, n. 171.

Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in tema di attività giornalistica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, di istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e recante norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Vista la direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni;

Vista la raccomandazione del Consiglio d'Europa n. (95) 4 del 7 febbraio 1995, sulla protezione dei dati personali nel settore dei servizi di telecomunicazioni, con particolare riguardo ai servizi telefonici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante il regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 8 maggio 1997, n. 197, recante il regolamento di servizio concernente le norme e le condizioni di abbonamento al servizio telefonico;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni in data 25 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997, recante disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1998, n. 400;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 aprile 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I

TELECOMUNICAZIONI

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente capo, si applicano le definizioni elencate nell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, di seguito denominata legge. Ai medesimi fini, si intende per:

a) «abbonato»: qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione che sia parte di un contratto con un fornitore di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, per la fornitura dei medesimi servizi;

b) «utente»: la persona fisica che utilizza uno o più servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, indipendentemente dall'eventuale qualità di abbonato;

c) «rete pubblica di telecomunicazioni»: un sistema di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o le altre risorse che permettono la trasmissione di segnali tra punti terminali di rete definiti, con mezzi a filo, radio, ottici o altri mezzi elettromagnetici, utilizzati, in tutto o in parte, per fornire servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico;

d) «servizio di telecomunicazioni»: un servizio la cui fornitura consiste, in tutto o in parte, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su reti di telecomunicazioni, ivi compreso qualunque servizio interattivo anche se relativo a prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione circolare dei programmi radiofonici e televisivi.

Art. 2.

Sicurezza

1. Il fornitore di un servizio di telecomunicazioni accessibile al pubblico adotta le misure tecniche ed organizzative di cui all'articolo 15, comma 1, della legge per salvaguardare la sicurezza del servizio e dei dati personali.

2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio le adotta congiuntamente con il fornitore dellla rete pubblica di telecomunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia è definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, sentito il Garante.

3. Il fornitore di un servizio di telecomunicazioni accessibile al pubblico ha l'obbligo di informare gli abbonati quando sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando i possibili rimedi e i relativi costi. Analoga informativa è resa all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al Garante.

Art. 3.

Riservatezza nelle comunicazioni

1. Il fornitore di un servizio di telecomunicazioni accessibile al pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli utenti circa la sussistenza di situazioni che permettono di apprendere in modo non intenzionale il contenuto di comunicazioni o conversazioni da parte di soggetti ad esse estranei.

2. L'abbonato deve informare l'utente quando il contenuto delle comunicazioni o conversazioni può essere appreso da altri a causa del tipo di apparecchiature terminali utilizzate o del collegamento realizzato tra le stesse presso la sede dell'abbonato medesimo.

3. L'utente deve informare l'altro utente quando nel corso della conversazione vengono utilizzati dispositivi che consentono l'ascolto della conversazione stessa da parte di altri soggetti.

Art. 4.

Dati relativi al traffico e alla fatturazione

1. I dati personali relativi al traffico, trattati per inoltrare chiamate e memorizzati dal fornitore di un servizio di telecomunicazioni accessibile al pubblico o dal fornitore della rete pubblica di telecomunicazioni, sono cancellati o resi anonimi al termine della chiamata, fatte salve le disposizioni dei commi 2 e 3.

2. Il trattamento finalizzato alla fatturazione per l'abbonato, ovvero ai pagamenti tra fornitori di reti in caso di interconnessione, è consentito sino alla fine del periodo durante il quale può essere legalmente contestata la fattura o preteso il pagamento. Per le medesime finalità, possono essere sottoposti a trattamento i dati concernenti:

a) il numero o l'identificazione della stazione dell'abbonato;

b) l'indirizzo dell'abbonato e il tipo di stazione;

c) il numero dell'abbonato chiamato;

d) il numero totale degli scatti da considerare nel periodo di fatturazione;

e) il tipo, l'ora di inizio e la durata delle chiamate effettuate e il volume dei dati trasmessi;

f) la data della chiamata o dell'utilizzazione del servizio;

g) altre informazioni concernenti i pagamenti.

3. Ai fini della commercializzazione di servizi di telecomunicazioni, propri o altrui, il fornitore di un servizio di telecomunicazioni accessibile al pubblico può trattare i dati di cui al comma 2 se l'abbonato ha dato il proprio consenso.

4. Il trattamento dei dati relativi al traffico e alla fatturazione è consentito unicamente agli incaricati che agiscono sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di telecomunicazioni accessibile al pubblico, o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di telecomunicazioni, e che si occupano della fatturazione o della gestione del traffico, di analisi per conto dei clienti, dell'accertamento di frodi o della commercializzazione dei servizi di telecomunicazione del fornitore. Il trattamento deve essere limitato a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività e deve assicurare l'identificazione dell'incaricato che accede ai dati anche mediante un'operazione di interrogazione automatizzata.

5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può ottenere i dati relativi alla fatturazione o al traffico necessari ai fini della risoluzione delle controversie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, in particolare di quelle attinenti all'interconnessione o alla fatturazione.

Art. 5.

Modalità di pagamento e fatturazione dettagliata

1. I fornitori di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico consentono che i servizi richiesti e le chiamate effettuate da qualsiasi terminale possano essere pagate con modalità alternative alla fatturazione, anche anonime, quali le carte di pagamento o prepagate.

2. Nella documentazione relativa alle chiamate effettuate inviate agli abbonati non vengono evidenziati i servizi e le chiamate di cui al comma 1.

3. Gli abbonati hanno diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la fattura, relativi, in particolare, alla data e all'ora di inizio della conversazione, al numero selezionato, al tipo, alla località, alla durata e al numero di scatti addebitati per ciascuna

conversazione. In ogni caso, nella documentazione fornita all'abbonato non sono evidenziate le ultime tre cifre del numero chiamato.

Art. 6.

Identificazione della linea

1. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, l'utente chiamante deve avere la possibilità di eliminare, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione della identificazione della linea chiamante chiamata per chiamata. L'abbonato chiamante deve avere la stessa possibilità linea per linea.

2. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, l'abbonato chiamato deve avere la possibilità, gratuitamente e mediante una funzione semplice, di impedire la presentazione dell'identificazione delle chiamate entranti.

3. Se è disponibile la presentazione della linea chiamante e tale identificazione è presentata prima che la comunicazione è stabilita, l'abbonato chiamato deve avere la possibilità, gratuitamente e mediante una funzione semplice, di respingere le chiamate entranti se la presentazione dell'identificazione della linea chiamante è stata eliminata dall'utente o abbonato chiamante.

4. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea collegata, l'abbonato chiamato deve avere la possibilità di eliminare, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione della linea collegata all'utente chiamante.

5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle chiamate dirette verso altri Paesi; quelle di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate in arrivo da altri Paesi.

6. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante o di quella collegata, il fornitore di una rete di telecomunicazioni pubblica o di un servizio di telecomunicazioni accessibili al pubblico deve informare gli abbonati e gli utenti dell'esistenza di tale servizio.

Art. 7.

Chiamate di disturbo

1. L'abbonato che riceve chiamate di disturbo può richiedere, a proprie spese ed anche telefonicamente in caso di urgenza, che il fornitore del servizio di telecomunicazioni accessibile al pubblico renda inefficace la soppressione dell'identificazione della linea chiamante e conservi i dati relativi alla provenienza della chiamata ricevuta. L'inefficacia della soppressione può essere disposta per i soli orari durante i quali si verificano le chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a quindici giorni.

2. L'istanza formulata per iscritto dall'abbonato deve specificare le modalità di ricezione delle chiamate di disturbo e, nel caso in cui sia preceduta da una richiesta telefonica, deve essere inviata entro ventiquattro ore.

Art. 8.

Trasferimento automatico della chiamata

1. Il fornitore di un servizio di telecomunicazioni accessibile al pubblico deve adottare le misure necessarie per consentire a ciascun abbonato, gratuitamente e mediante una funzione semplice, di poter bloccare il trasferimento automatico verso la propria linea delle chiamate da parte dei terzi.

Art. 9.

Elenco degli abbonati

1. I dati personali relativi agli abbonati contenuti in elenchi cartacei o su supporti magnetici od ottici a disposizione del pubblico o ottenibili attraverso i servizi che forniscono informazioni sugli elenchi sono limitati agli elementi necessari per identificare un determinato abbonato, salvo il caso in cui l'abbonato abbia prestato il proprio consenso espresso alla diffusione di ulteriori dati personali. L'abbonato, gratuitamente e con richiesta documentata per iscritto, ha diritto di non essere incluso negli elenchi, di ottenere che il suo indirizzo sia in parte omesso e, se ciò è fattibile dal punto di vista linguistico, di non essere contraddistinto da un riferimento che ne riveli il sesso.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli elenchi cartacei o su altri supporti pubblicati prima della entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10.

Chiamate indesiderate

1. L'uso di un sistema automatizzato di chiamata senza intervento di un operatore o del telefax per scopi di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva, è consentito con il consenso espresso dell'abbonato.

2. Le chiamate per le finalità di cui al comma 1, effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge.

Art. 11.

Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, 9 e 10 restano ferme le sanzioni di cui all'articolo 35 della legge.

Capo II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITÀ GIORNALISTICA

Art. 12.

Attività giornalistica

1. Nell'articolo 12, comma 1, lettera *e)*, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: «, nel rispetto del» sono sostituite dalle seguenti: «. In tale caso, si applica il».

2. Nell'articolo 20, comma 1, lettera *d)*, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: «, nei limiti del» sono sostituite dalle seguenti: «. Restano fermi il limiti del» e le parole: «e nel rispetto del» sono sostituite dalle seguenti: «. Si applica inoltre il».

3. Il comma 1 dell'articolo 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è sostituito dal seguente:

«*1.* Le disposizioni relative al consenso dell'interessato e all'autorizzazione del Garante, nonché il limite previsto dall'articolo 24, non si applicano quando il trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. Il giornalista rispetta i limiti del diritto di cronaca, in particolare quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, ferma restando la possibilità di trattare i dati relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso i suoi comportamenti in pubblico.».

4. Il comma 2 dell'articolo 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è così modificato:

a) alla fine del primo periodo, sono aggiunte, prima del punto, le seguenti parole: «, in particolare per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.»;

b) nel secondo periodo, dopo le parole: «il Garante» sono inserite le seguenti: «, in cooperazione con il Consiglio,»;

c) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Il codice è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* a cura del Garante e diviene efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione.».

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13.

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applica la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'attuazione delle disposizioni del presente decreto non può comportare l'imposizione, per i terminali o per altre apparecchiature di telecomunicazione, di obblighi inderogabili relativi alle specifiche e alle norme tecniche che possano ostacolarne l'immissione sul mercato nonché la libera circolazione, salva la procedura comunitaria concernente la notifica delle specifiche e norme tecniche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Gli articoli 76 e 87 della Costituzione così recitano:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti».

«Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca: «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».

— La direttiva 97/66/CE è pubblicata in G.U.C.E. L 24 del 30 gennaio 1998.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, riguarda la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 14 così recita:

«Art. 14 *(Decreti legislativi).* — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legisla-

tivo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni».

Note all'art. 1:

— Per quanto concerne la legge 31 dicembre 1996, n. 675, si veda in note alle premesse. L'art. 1 così recita:

«Art. 1 *(Finalità e definizioni).* — 1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.

2. Ai fini della presente legge si intende:

a) per "banca di dati", qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;

b) per "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;

c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

d) per "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

e) per "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;

f) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;

g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

h) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

l) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;

m) per "Garante", l'autorità istituita ai sensi dell'art. 30».

Note all'art. 2:

— Per quanto concerne la legge 31 dicembre 1996, n. 675, si veda in note alle premesse. L'art. 15, comma 1, così recita:

«Art. 15 *(Sicurezza dei dati).* — 1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta».

— Il D.P.R. 19 settembre 1997, n. 318, reca: «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni». L'art. 18 così recita:

«Art. 18 *(Conciliazione e risoluzione delle controversie).* — 1. L'Autorità stabilisce procedure di conciliazione facilmente accessibili e poco onerose per un'equa, tempestiva e trasparente composizione delle controversie fra utenti ed organismi di telecomunicazioni e fra organismi di telecomunicazioni tra di loro. In caso di mancato accordo l'Autorità definisce il contenzioso mediante un atto vincolante tra le parti.

2. Un utente o un organismo di telecomunicazioni può, qualora la controversia interessi organismi di telecomunicazioni appartenenti ad altri Stati membri, ricorrere alla procedura di conciliazione mediante notifica scritta all'Autorità nazionale ed alla Commissione europea. Per le controversie riguardanti la competenza del comitato ONP, l'Autorità nazionale o la Commissione possono, se ritengono che siano i presupposti per un riesame, rinviare il caso al presidente del comitato ONP, come descritto al comma 10.

3. L'Autorità può intervenire d'ufficio in qualsiasi momento ed è tenuta a farlo, se richiesta da una delle parti, per le seguenti materie:

a) accordi di interconnessione: fermo quanto previsto all'art. 4 può indicare le questioni che devono essere oggetto di un accordo di interconnessione o fissare condizioni specifiche che una o più parti dell'accordo medesimo devono rispettare o, in via eccezionale, può richiedere modificazioni degli accordi di interconnessione già conclusi, ove ciò sia giustificato ai fini di un'effettiva concorrenza e per garantire l'interoperabilità dei servizi a beneficio degli utenti;

b) accordi di accesso speciale alla rete: fermo quanto previsto all'art. 5, può intervenire senza indugio, nell'interesse degli utenti, allo scopo di garantire che gli accordi di accesso speciale alla rete contengano condizioni rispondenti ai principi di cui al medesimo art. 5 e prevedano la conformità alle norme applicabili, l'osservanza dei requisiti essenziali e il mantenimento della qualità da un punto terminale di rete all'altro.

4. I provvedimenti dell'Autorità, adeguatamente motivati, e le condizioni fissate dalla stessa sono rese pubbliche secondo le modalità dell'art. 19, comma 3, lettera *b)*.

5. In caso di controversia in materia di interconnessione tra organismi di telecomunicazioni, su richiesta di una delle parti, l'Autorità si adopera per risolvere dette controversie anche in conformità alle procedure richiamate al comma 1. A tal fine l'Autorità tiene conto, tra l'altro, di quanto segue:

a) interesse degli utenti;

b) obblighi o vincoli imposti alle parti dalla regolamentazione;

c) interesse a promuovere offerte di mercato innovative e ad offrire agli utenti una vasta gamma di servizi di telecomunicazioni a livello nazionale e comunitario;

d) disponibilità di alternative valide, dal punto di vista tecnico ed economico, all'interconnessione o all'accesso speciale richiesti;

e) interesse a garantire disposizioni in materia di parità di accesso;

f) necessità di conservare l'integrità della rete pubblica di telecomunicazioni e l'interoperabilità dei servizi;

g) tipo di richiesta rispetto alle risorse disponibili per soddisfarla;

h) posizioni relative di mercato delle parti;

i) interesse pubblico;

l) promozione della concorrenza;

m) necessità di garantire il servizio universale.

6. Qualora gli organismi autorizzati a fornire reti pubbliche di telecomunicazioni e servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico non abbiano interconnesso le loro strutture, l'Autorità, nel rispetto del principio di proporzionalità e nell'interesse degli utenti,

può simporre agli organismi interessati di interconnettere le loro strutture al fine di proteggere interessi pubblici fondamentali e può fissare le condizioni dell'interconnessione.

7. In caso di controversia in materia di interconnessione fra organismi che operano in base alle autorizzazioni rilasciate dal rispettivo Stato, ciascuna parte può deferire la controversia alla propria Autorità, sempreché la controversia non sia di competenza di un'unica Autorità nazionale che operi in base al comma 5. Le Autorità interessate alla vertenza coordinano la loro attività per risolvere la controversia sempre nel rispetto dei principi di cui al comma 5.

8. Se le autorità nazionali di regolamentazione interessate non concordano tra di loro una soluzione della controversia entro sei mesi dal suo deferimento, una di esse può avvalersi della procedura descritta al comma 9, inviando una comunicazione scritta alla Commissione; di essa trasmette copia per conoscenza alle parti e alle autorità nazionali di regolamentazione interessate. La decisione della Commissione ha forza vincolante solo in caso di accordo di tutte le parti.

9. Nel caso di cui al comma 8, il presidente del comitato ONP, verificato che siano stati fatti tutti gli sforzi ragionevoli a livello nazionale, avvia la seguente procedura:

a) costituisce un gruppo di lavoro composto da almeno due membri del comitato ONP, da un rappresentante delle autorità nazionali di regolamentazione interessate, dal presidente stesso o da altro funzionario della Commissione da lui designato. Il gruppo di lavoro è presieduto dal rappresentante della Commissione e si riunisce di norma entro dieci giorni dalla sua convocazione. Il presidente del gruppo di lavoro può decidere, su proposta di qualsiasi membro del gruppo, di richiedere la consulenza di uno o due esperti;

b) il ricorrente, le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri interessati e gli organismi di telecomunicazioni interessati hanno la possibilità di presentare osservazioni in forma scritta od orale al gruppo di lavoro;

c) il gruppo di lavoro si adopera affinché sia raggiunto un accordo tra le parti interessate entro sei mesi dalla data di ricevimento della notifica di cui al comma 8. Il presidente provvede ad informare il comitato ONP dei risultati di questa procedura affinché quest'ultimo possa esprimere il suo parere».

Nota all'art. 4:

— Per quanto concerne il D.P.R. 19 settembre 1997, n. 318, si veda in note all'art. 2.

Note all'art. 10:

— Per quanto concerne la legge 31 dicembre 1996, n. 675, si veda in note alle premesse. Gli articoli 11 e 12 così recitano:

«Art. 11 *(Consenso).* — 1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.

2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.

3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente, in forma specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'art. 10».

«Art. 12 *(Casi di esclusione del consenso).* — 1. Il consenso non è richiesto quando il trattamento:

a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un obbligo legale;

c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque;

d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica e si tratta di dati anonimi;

e) è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, nel rispetto del codice di deontologia di cui all'art. 25;

f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche raccolti anche ai fini indicati nell'art. 13, comma 1, lettera *e)*, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

g) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere;

h) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento».

Nota all'art. 11:

— Per quanto concerne la legge 31 dicembre 1996, n. 675, si veda in note alle premesse. L'art. 35 così recita:

«Art. 35 *(Trattamento illecito di dati personali).* — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 11, 20 e 27, è punito con la reclusione sino a due anni o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre mesi a due anni.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, comunica o diffonde dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 21, 22, 23 e 24, ovvero del divieto di cui all'art. 28, comma 3, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

3. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento, la reclusione è da uno a tre anni».

Note all'art. 12:

— Per quanto concerna la legge 31 dicembre 1996, n. 675, si veda in note alle premesse. Si riportano qui di seguito l'art. 12, comma 1, lettera *e)*, l'art. 20, comma 1, lettera *d)* e l'art. 25, comma 2, della suddetta legge come modificati dal presente decreto:

«Art. 12 *(Casi di esclusione del consenso).* — 1. Il consenso non è richiesto quando il trattamento:

a) (omissis);

b) (omissis);

c) (omissis);

d) (omissis);

e) è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. *In tale caso, si applica* il codice di deontologia di cui all'art. 25;

(omissis)».

«Art. 20 *(Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati).* — 1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di privati e di enti pubblici economici sono ammesse:

a) (omissis);

b) (omissis);

c) (omissis);

d) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. *Restano fermi i limiti del* diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. *Si applica inoltre il* codice di deontologia di cui all'art. 25;

(omissis)».

«Art. 25 *(Trattamenti dei dati particolari nell'esercizio della professione di giornalista).* — 1. *(Omissis).*

2. Il Garante promuove, nei modi di cui all'art. 31, comma 1, lettera *h)*, l'adozione, da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, di un apposito codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui al comma 1 del presente articolo, effettuato nell'esercizio della professione di giornalista, che preveda misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, *in particolare per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.* Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante, *in cooperazione con il Consiglio,* prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire. *Il codice è pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *a cura del Garante e diviene efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione.*

(Omissis)».

98G0213

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 6 aprile 1998, n. 172.

Regolamento recante norme per l'aggiunta di farine di cereali maltati, di estratti di malto e degli enzimi amilolitici alfa-amilasi e beta-amilasi alle farine di grano tenero.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 4 luglio 1967, n. 580, che disciplina la lavorazione ed il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari;

Visto, in particolare, l'articolo 10 della citata legge n. 580 del 1967 che vieta l'aggiunta di sostanze organiche ed inorganiche di qualsiasi natura, nonché qualsiasi trattamento degli sfarinati con agenti fisici o chimici, salvi i competenti provvedimenti del Ministero della sanità emanati a norma della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto l'articolo 7 della predetta legge n. 283 del 1962, con il quale è conferita al Ministro della sanità la facoltà di consentire, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte e sottrazioni, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo a attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari;

Considerato che l'aggiunta di farine di cereali maltati, di estratti di malto e di enzimi amilolitici alfa e beta amilasi è attualmente consentita nella produzione del pane ai sensi dell'articolo 19 della citata legge n. 580 del 1967;

Considerato che l'impiego di tali ingredienti non è disciplinato da alcuna disposizione nella fabbricazione di prodotti dolciari da forno e di altri prodotti della panetteria in genere;

Considerato che l'impiego di tali ingredienti nelle farine di grano tenero è di uso comune nei Paesi dell'Unione europea;

Considerato che l'aggiunta alle farine di grano tenero di farine di cereali maltati, di estratti di malto e di enzimi amilolitici alfa e beta amilasi è giustificata sul piano tecnologico dalla necessità di rendere più idonea alla panificazione e alla produzione di prodotti da forno farine che presentano una scarsa attività amilolitica;

Considerato che le farine di grano tenero integrate con farine di cereali maltati, con estratti di malto e con enzimi amilolitici alfa e beta amilasi possono trovare corretta utilizzazione anche in settori diversi da quello della panificazione, come nei prodotti da forno in genere, ove vengono impiegate per migliorare le caratteristiche del prodotto finito;

Ritenuto di consentire anche in Italia, come già avviene da tempo in altri Paesi dell'Unione europea, l'aggiunta alle farine di grano tenero di farine di cereali maltati, di estratti di malto e di enzimi amilolitici alfa e beta amilasi e che tale operazione venga effettuata anche presso le imprese molitorie;

Sentiti i Ministeri delle politiche agricole e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 25 settembre 1996;

Ritenuto di dover applicare la clausola del mutuo riconoscimento, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 28 luglio 1993, n. 300, alle farine di cereali maltati, agli estratti di malto e alle farine con aggiunta di tali ingredienti e di alfa e beta amilasi originari dei paesi che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 3 novembre 1996 ai sensi della direttiva 83/189/CEE del 23 marzo 1983 e 79/112/CEE del 18 dicembre 1978;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 giugno 1997;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata in data 10 marzo 1998;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. È consentito aggiungere farine di cereali maltati, estratti di malto ed enzimi amilolitici alfa amilasi e beta amilasi alle farine di grano tenero.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19 della legge 4 luglio 1967, n. 580, per la produzione del pane, l'aggiunta alle farine degli ingredienti di cui al comma 1 può essere effettuata anche alle imprese molitorie.

Art. 2.

1. Le farine di cereali maltati devono avere un potere diastasico, determinato secondo il metodo Pollak, non inferiore a 6.500 unità di sostanza secca.

2. Gli estratti di malto devono avere un potere diastasico, determinato secondo il metodo Pollak, non inferiore a 4.500 unità.

Art. 3.

1. Le firme alle quali sono stati aggiunti gli ingredienti di cui all'articolo 1 devono possedere i requisiti stabiliti dall'articolo 7 della legge 4 luglio 1967, n. 580.

Art. 4.

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle farine di cereali maltati e agli estratti di malto, nonché alle farine con aggiunta degli ingredienti di cui all'articolo 1 legalmente prodotti o commercializzati in un altro Stato dell'Unione europea e a quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 6 aprile 1998

Il Ministro: BINDI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1998
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 284

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazione ufficiale della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 10 della legge 4 luglio 1967, n. 580, così recita:

«Art. 10. — È vietata l'aggiunta di sostanze organiche ed inorganiche di qualsiasi natura, nonché qualsiasi trattamento degli sfarinati con agenti fisici o chimici, salvi i competenti provvedimenti del Ministero della sanità, emanati a norma della legge 30 aprile 1962, n. 283».

— L'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, così recita:

«Art. 7. — Il Ministro per la sanità con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, può consentire la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti ivi compreso l'impiego di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici, ormoni, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito».

— L'art. 19 della legge 4 luglio 1967, n. 580, così recita:

«Art. 19. — Nella produzione del pane è altresì consentito l'impiego di:

a) farina di cereali maltati, che abbiano un potere diastasico, determinato secondo il metodo Pollak, non inferiori a 6.500 unità su sostanza secca;

b) estratti di malto, che abbiano un potere diastasico, determinato secondo il metodo di Pollak, non inferiori a 4.500 unità, ed abbiano le caratteristiche che verranno precisate nel regolamento;

c) alfa amilasi e beta amilasi.

Per esigenze tecniche di produzione di particolari forme di pane normale, è ammessa la spalmatura con uno dei grassi previsti dal primo comma del successivo art. 20.

L'esercizio degli stabilimenti o laboratori di produzione delle sostanze di cui al presente articolo è subordinato all'autorizzazione prevista dall'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Le sostanze stesse debbono essere poste in commercio in confezioni originali chiuse».

— Gli articoli 11 e 12 della legge 28 luglio 1993, n. 300, relativa all'accordo su spazio economico europeo, così recitano:

«Art. 11. — Sono vietate fra le parti contraenti le restrizioni quantitative all'importazione, nonché qualsiasi misura di effetto equivalente».

«Art. 12. — Sono vietate fra le parti contraenti le restrizioni quantitative all'esportazione, nonché qualsiasi misura di effetto equivalente».

98G0222

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 maggio 1998.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di aprile 1998 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GIURIDICI E PER IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio delle valute estere per il mese di aprile 1998;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, la media mensile delle quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312, è la seguente:

Dollaro USA	Lit.	1.792,531
ECU	»	1.957,829
Marco tedesco	»	987,713
Franco francese	»	294,650
Lira sterlina	»	2.996,724
Fiorino olandese	»	877,139
Franco belga	»	47,863
Peseta spagnola	»	11,633
Corona danese	»	259,004
Lira irlandese	»	2.489,240
Dracma greca	»	5,668
Escudo portoghese	»	9,640
Dollaro canadese	»	1.254,300
Yen giapponese	»	13,561
Franco svizzero	»	1.189,941
Scellino austriaco	»	140,385
Corona norvegese	»	237,919
Corona svedese	»	229,033
Marco finlandese	»	325,358
Dollaro australiano	»	1.169,568

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere diverse da quelle di cui all'art. 1 calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati settimanalmente con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia, è accertato, per il mese di aprile 1998, come segue:

Afganistan:		
Afgani	Lit.	0,378
Albania:		
Lek	»	11,321
Algeria:		
Dinaro algerino	»	30,445
Angola:		
Readjust Kwanza	»	0,006
Antille olandesi:		
A/Guilder	»	1.003,713
Arabia Saudita:		
Riyal Saudita	Lit.	479,029
Argentina:		
Peso Argentina	»	1.796,827
Aruba:		
Fiorino Aruba	»	1.003,713
Azerbaigian:		
Manat	»	0,454
Bahamas:		
Dollaro Bahama	»	1.796,647
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	»	4.765,643
Bangladesh:		
Taka	»	38,804
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	893,276
Belize:		
Dollaro Belize	»	898,323
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.796,647
Bhutan:		
Rupia Bhutan	»	45,361
Bielorussia:		
Rublo Bielorussia	»	0,027
Birmania:		
Kyat	»	279,580
Bolivia:		
Boliviano	»	328,915
Botswana:		
Pula	»	460,675
Brasile:		
Real	»	1.575,908
Brunei:		
Dollaro Brunei	»	1.119,474
Bulgaria:		
Lev	»	0,991
Burundi:		
Franco Burundi	»	4,362
Cambogia:		
Riel Kampuchea	»	0,500
Capo Verde:		
Escudo Capo Verde	»	18,015
Caraibi:		
Dollaro Caraibi	»	665,425

Paese / Valuta		
Cayman Isole:		
Dollaro Cayman	Lit.	2.169,340
Cile:		
Peso cileno	»	3,804
Cina:		
Renminbi	»	217,011
Cipro:		
Lira cipriota	»	3.377,885
Colombia:		
Peso colombiano	»	1,317
Comore Isole:		
Franco Comore	»	3,929
Comun. Finanz. Africana:		
Franco C.F.A.	»	2,945
Corea del Nord:		
Won Nord	»	816,657
Corea del Sud:		
Won Sud	»	1,283
Costa Rica:		
Colon Costa Rica	»	7,167
Croazia:		
Kuna Croazia	»	276,854
Cuba:		
Peso cubano	»	78,115
Dominicana:		
Peso dominicano	»	121,758
Ecuador:		
Sucre	»	0,365
Egitto:		
Lira egiziana	»	526,542
El Salvador:		
Colon salvadoregno	»	205,213
Emirati Arabi Uniti:		
Dirham Emirati Arabi	»	489,149
Estonia:		
Corona Estonia	»	123,427
Etiopia:		
Birr	»	263,778
Falkland Isole:		
Sterlina Falkland	»	3.000,520
Fiji Isole:		
Dollaro Fiji	»	921,555
Filippine:		
Peso filippino	»	46,754
Gambia:		
Dalasi	Lit.	169,543
Ghana:		
Cedi	»	0,777
Giamaica:		
Dollaro giamaicano	»	50,063
Gibilterra:		
Sterlina Gibilterra	»	3.000,520
Gibuti Repubblica:		
Franco Djibouti	»	10,109
Giordania:		
Dinaro giordano	»	2.534,058
Guatemala:		
Quetzal	»	285,296
Guinea Bissau:		
Peso Guinea Bissau	»	2,945
Guinea Conakry:		
Franco Conakry	»	1,488
Guyana:		
Dollaro Guyana	»	12,452
Haiti:		
Gourde	»	103,650
Honduras:		
Lempira	»	134,984
Hong Kong:		
Dollaro Hong Kong	»	231,870
India:		
Rupia indiana	»	45,361
Indonesia:		
Rupia indonesiana	»	0,219
Iran:		
Rial iraniano	»	0,598
Iraq:		
Dinaro iracheno	»	5.778,859
Islanda:		
Corona Islanda	»	24,944
Israele:		
Shekel	»	483,611
Jugoslavia:		
Nuovo dinaro jugoslavo	»	198,390
Kazakistan:		
Tenge Kazakistan	»	23,452
Kenya:		
Scellino keniota	»	30,152

Kuwait:
Dinaro Kuwait . . . . Lit. 5.878,996

Laos:
New Kip . . . . » 0,894

Lesotho:
Maluti . . . . » 356,128

Lettonia-Latvia:
Nuovo Lat . . . . » 3.036,071

Libano:
Lira libanese . . . . » 1,181

Liberia:
Liberian dollaro . . . . » 1.796,647

Libia:
Dinaro libico . . . . » 4.678,179

Lituania:
Lita Lituania . . . . » 449,157

Macao:
Pataca . . . . » 224,465

Macedonia:
Dinaro macedonia . . . . » 31,676

Madagascar:
Franco Repubblica malgascia . . . . » 0,358

Malawi:
Kwacha . . . . » 70,047

Malaysia:
Ringgit . . . . » 479,959

Maldive:
Rufiya . . . . » 152,646

Malta:
Lira maltese . . . . » 4.535,130

Marocco:
Dirham Marocco . . . . » 183,155

Mauritania:
Ouguiya . . . . » 10,216

Mauritius:
Rupia Mauritius . . . . » 75,735

Messico:
Peso messicano . . . . » 211,308

Moldavia:
Leu Moldavia . . . . » 380,645

Mongolia:
Tugrik . . . . » 2,244

Mozambico:
Metical . . . . » 0,156

Nepal:
Rupia nepalese . . . . Lit. 29,429

Nicaragua:
Cordoba oro . . . . » 174,152

Nigeria:
Naira . . . . » 82,091

Nuova Zelanda:
Dollaro neozelandese . . . . » 998,014

Oman:
Rial Oman . . . . » 4.666,308

Pakistan:
Rupia pakistana . . . . » 40,540

Panama:
Balboa . . . . » 1.796,647

Papua Nuova Guinea:
Kina . . . . » 902,955

Paraguay:
Guarani . . . . » 0,651

Perù:
New Sol . . . . » 637,176

Polinesia francese:
Franco C.F.P. . . . . » 16,201

Polonia:
Zloty . . . . » 524,287

Qatar:
Riyal Qatar . . . . » 493,465

Repubblica Ceca:
Corona Ceca . . . . » 53,037

Repubblica Slovacca:
Corona Slovacca . . . . » 51,271

Romania:
Leu . . . . » 0,214

Russia:
Rublo Russia (M.) . . . . » 296,606

Rwanda:
Franco Ruanda . . . . » 5,155

Salomone Isole:
Dollaro Salomone . . . . » 376,210

Sant'Elena:
Lira S. Elena . . . . » 3.000,520

São Tomè:
Dobra . . . . » 0,751

Seychelles:
Rupia Seychelles . . . . » 349,720

Sierra Leone:		
Leone	Lit.	1,996
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	1.118,932
Siria:		
Lira siriana	»	42,930
Slovenia:		
Tallero Slovenia	»	10,586
Somalia:		
Scellino somalo	»	0,685
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	28,727
Sud Africa:		
Rand	»	356,128
Sudan:		
Dinaro sudanese	»	11,139
Surinam:		
Fiorino Surinam	»	4,480
Swaziland:		
Lilangeni	»	356,128
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	54,464
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	2,748
Thailandia:		
Baht	»	45,148
Tonga Isola:		
Pa Anga	»	1.282,062
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad e Tobago	»	289,404
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.537,641
Turchia:		
Lira turca	»	0,007
Ucraina:		
Hryvnia Ucraina	»	879,173
Uganda:		
New scellino	»	1,539
Ungheria:		
Forint ungherese	»	8,485
Uruguay:		
Peso uruguaiano	»	174,946
Vanuatu:		
Vatu	»	14,392
Venezuela:		
Bolivar	Lit.	3,390
Vietnam:		
Dong	»	0,138
Western Samoa:		
Taia	»	621,791
Yemen Repubblica:		
Rial	»	13,715
Zaire:		
New Zaire	»	0,014
Zambia:		
Kwacha	»	0,993
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	109,449

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 1998

Il direttore centrale: LEO

98A4666

DECRETO 28 maggio 1998.

Pagamento mediante carta Pagobancomat dell'IRPEF e del contributo al Servizio sanitario nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto l'art. 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, che al comma 39 prevede che il pagamento dei tributi e delle altre entrate possa essere effettuato anche con sistemi diversi dal contante;

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 29 settembre 1995, recante le modalità di versamento diretto alle banche dell'IRPEF, dell'ILOR, di altre imposte e contributi che non affluiscono al conto fiscale, dovuti dalle persone fisiche e dalle società di persone e l'approvazione di un unico modello di dichiarazione;

Visto il decreto ministeriale 14 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 1998, concernente modalità di esecuzione dei versamenti unitari effettuati ai concessionari della riscossione mediante assegni circolari e carte Pagobancomat dai contribuenti titolari di partita IVA;

Ritenute sussistenti le condizioni per consentire alle persone fisiche non titolari di partita IVA, l'effettuazione del versamento mediante carta Pagobancomat:

del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);

dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);

del saldo del contributo al servizio sanitario nazionale per il 1997;

degli interessi dovuti per le eventuali rateizzazioni dei suddetti pagamenti;

Decreta:

Art. 1.

1. I versamenti di cui alla premessa possono essere effettuati, dalle persone fisiche non titolari di partita IVA, tramite sportelli elettronici self-service che consentano di eseguire operazioni di pagamento in circolarità interbancaria, mediante carta Pagobancomat.

Art. 2.

1. Il soggetto erogatore del servizio fornisce al contribuente, contestualmente allo svolgimento della transazione, il promemoria della medesima; provvede ad inoltrare al suo domicilio fiscale la relativa attestazione o ne permette il ritiro presso uno sportello bancario abilitato.

2. Sono applicabili al rapporto in questione tutte le disposizioni di cui al decreto ministeriale 25 settembre 1995, citato in premessa, in quanto compatibili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 1998

Il direttore generale: ROMANO

98A4651

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 21 maggio 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-18), con decorrenza 15 aprile 1998 e scadenza 15 ottobre 1999, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 21 maggio 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 56.777 miliardi;

Visti i propri decreti in data 6 e 22 aprile e 7 maggio 1998 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di diciotto mesi «CTZ-18» con decorrenza 15 aprile 1998 e scadenza 15 ottobre 1999;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una settima tranche dei «CTZ-18» con decorrenza 15 aprile 1998 e scadenza 15 ottobre 1999, fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 6 aprile 1998 citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 6 aprile 1998.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 6 aprile 1998, entro le ore 13 del giorno 26 maggio 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 6 aprile 1998.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento dell'ottava tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della settima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 6 aprile 1998, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 26 maggio 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-18», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 29 maggio 1998, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 29 maggio 1998; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1999, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A4647

DECRETO 25 maggio 1998.

Emissione di un prestito obbligazionario della Repubblica italiana per un ammontare nominale pari a 2.000 milioni di dollari statunitensi, della durata di dieci anni, al tasso di interesse fisso del 6 per cento.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di prestiti internazionali;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con il quale si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro è determinata ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU, o in altre valute, nonché il foro competente e la legge applicabile nelle controversie derivanti dall'indebitamento;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il comma 5 dell'art. 3, con il quale si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 20 maggio 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 56.777 miliardi;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi di obbligazioni;

Visto il decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, nella legge 5 novembre 1992, n. 429, concernente, fra l'altro, modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'emissione di un prestito obbligazionario sui mercati internazionali per l'importo di 2.000 milioni di dollari statunitensi, della durata di dieci anni, a tasso fisso;

Vista la proposta della Direzione generale del Tesoro del 12 maggio 1998;

Considerato che l'offerta della Goldman Sachs International e della Lehman Brothers International (Europe) in qualità di banche coordinatrici del consorzio di collocamento, è risultata la più conveniente per il Tesoro in termini di riduzione dei costi derivanti dall'accensione e gestione di tale prestito;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione sui mercati internazionali di un prestito obbligazionario, alle condizioni di seguito descritte:

importo: 2.000 milioni di dollari statunitensi;

durata: 10 anni;

prezzo di emissione: 99,755%;

decorrenza: 29 maggio 1998;

scadenza: 29 maggio 2008;

tasso di interesse : 6% annuo, pagabile posticipatamente a partire dal 29 maggio 1999;

commissioni: 0,325%;

netto ricavo: 1.988.600.000 dollari statunitensi.

Art. 2.

Il prestito sarà rappresentato da titoli al portatore del valore nominale di 1.000, 10.000 e 100.000 dollari statunitensi.

I titoli saranno quotati alla borsa valori di Lussemburgo.

Art. 3.

Ai fini fiscali i titoli rappresentativi del prestito ed i relativi interessi sono equiparati ai titoli del debito pubblico italiano ed alle loro rendite.

Salvo le disposizioni previste dal decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, nella legge 5 novembre 1992, n. 429, in forza del quale l'esenzione dalle imposte sugli interessi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, non si applica ai soggetti residenti in Italia, restano ferme le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico.

Ai fini fiscali, i titoli sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio.

Art. 4.

I titoli rappresentativi del prestito costituiscono obbligazioni dirette, generali e non condizionate della Repubblica italiana; essi si pongono e si porranno nello stesso grado di qualsiasi altro prestito interno ed estero non privilegiato dello Stato.

La Repubblica italiana non accorderà né ipoteca, né pegni o altre garanzie reali o privilegi, a fronte di debiti esteri della Repubblica, salvo che la stessa o altra garanzia non venga attribuita al presente prestito ed ai titoli rappresentativi dello stesso.

I sottoscrittori del prestito ed i titolari dei relativi titoli avranno facoltà di chiedere il rimborso anticipato, comprensivo del capitale erogato e degli interessi maturati, nell'ipotesi che:

a) la Repubblica italiana sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione al prestito obbligazionario, e tale inadempienza perduri per un periodo di oltre trenta giorni;

b) la Repubblica italiana sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e condizioni del prestito, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni da quello in cui la Repubblica italiana abbia avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del titolo;

c) la Repubblica italiana sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero, ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento.

Ai fini dell'emissione prevista dal presente decreto, per debito estero si intende ogni debito della Repubblica italiana, o dalla stessa garantito, denominato in valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera.

Art. 5.

Il versamento dell'importo sottoscritto avverrà, al netto della provvigione di cui al precedente art. 1, il 29 maggio 1998.

Ai sensi del medesimo art. 1, il corrispettivo in lire italiane del suddetto importo, sarà determinato sulla base della quotazione lira/dollaro statunitense di due giorni lavorativi precedenti la suddetta data, rilevata dalla Banca d'Italia con le modalità indicate dalla legge 12 agosto 1993, n. 312; tale corrispettivo verrà versato dalla Banca d'Italia sul capitolo 5100, art. 2, capo X dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale.

Il prestito verrà rimborsato, alla pari, il 29 maggio 2008.

Il Tesoro si riserva la facoltà di procedere al riacquisto dei titoli sul mercato.

Art. 6.

Sulla base degli elementi contenuti nel presente decreto e di quelli derivanti dagli usi e dalla prassi internazionale, il Tesoro stipulerà un accordo con un consorzio di collocamento guidato da Goldman Sachs International e Lehman Brothers International (Europe) per la assunzione a fermo ed il collocamento dei titoli sui mercati internazionali.

Il Tesoro riconoscerà a Goldman Sachs International e Lehman Brothers International (Europe), che potranno retrocederla in tutto o in parte ai soggetti partecipanti al consorzio, la provvigione dello 0,325% prevista dal precedente art. 1, calcolata sull'importo nominale dell'emissione.

Art. 7.

Al fine del pagamento degli interessi e del rimborso del capitale il Tesoro stipulerà un accordo con una o più banche internazionali. Le banche incaricate di tale servizio riceveranno i relativi fondi dalla Banca d'Italia o dalle banche eventualmente incaricate dal Tesoro.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o le banche incaricate, conseguenti al servizio finanziario inerente il prestito, saranno regolati con separato decreto.

Qualora il giorno di pagamento per interessi o rimborso del capitale scada in un giorno non lavorativo nelle città indicate nell'accordo di cui al primo comma del presente articolo, il pagamento stesso verrà effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

Art. 8.

I titoli di cui al presente decreto saranno regolati dalla legge dello Stato italiano.

Per le controversie tra il Tesoro ed i portatori dei titoli di cui al presente decreto, i giudici italiani avranno giurisdizione esclusiva.

Il Tesoro rinuncia ad avvalersi, nei limiti consentiti dal diritto italiano, per il presente prestito, di qualsiasi privilegio che gli possa spettare quale amministrazione di Stato sovrano.

Art. 9.

Contestualmente o successivamente all'emissione del prestito, e sempre al fine di conseguire un miglioramento delle condizioni di indebitamento, anche in considerazione delle variazioni dei rapporti di cambio, il Tesoro potrà provvedere alla ristrutturazione del prestito e a tal fine stipulare, con una o più primarie istituzioni finanziarie italiane o estere, un accordo per effetto del quale sostituirà, in tutto o in parte, secondo gli usi internazionali che regolano i contratti di «swap», i pagamenti in dollari statunitensi a tasso fisso, in pagamenti a tasso variabile, anche con differenti scadenze, nonché in valute diverse da quella originaria.

Le somme dovute dal Tesoro alla controparte, per effetto dell'operazione di cui al precedente comma, saranno versate tramite la Banca d'Italia, o le banche eventualmente incaricate dal Tesoro stesso. I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o le banche incaricate, per le operazioni conseguenti all'applicazione del presente articolo, saranno regolati con separato decreto.

Art. 10.

Gli oneri per interessi relativi agli esercizi finanziari dal 1999 al 2008, faranno carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari stessi e corrispondenti al capitolo 4691 dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno 2008 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A4648

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 27 aprile 1998.

Ripartizione alle regioni della riserva operata, per le finalità di cui all'art. 31 della legge n. 104/1992, dalla deliberazione CIPE del 16 marzo 1994.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DEL COMITATO
PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

Visto l'art. 3, comma 1, lettera r-*bis)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, che dispone la costituzione di una riserva sui finanziamenti destinati ai programmi di edilizia residenziale pubblica per la concessione di contributi in conto capitale ai fini della realizzazione con tipologia idonea o dell'adattamento di alloggi di edilizia sovvenzionata ed agevolata alle esigenze di assegnatari o acquirenti handicappati;

Vista la delibera CIPE del 16 marzo 1994, di approvazione del programma per il quadriennio 1992-1995, che ha disposto l'accantonamento, ai sensi della predetta lettera r-*bis)*, di complessive lire 109.370 milioni, al paragrafo 2, e di lire 400 milioni, al paragrafo 3;

Visto l'art. 6, del decreto-legge 25 maggio 1996, n. 286, reiterato fino al decreto-legge 20 settembre 1996, n. 491 — i cui effetti sono stati fatti salvi e gli atti ed i provvedimenti adottati confermati dall'art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 — che dispone la destinazione del 30% dei fondi di cui alla stessa lettera r-*bis)* alla progettazione e realizzazione, anche sperimentale, di percorsi finalizzati all'eliminazione di barriere architettoniche nei collegamenti fra zone urbane di rilevante interesse per presenze storiche, artistiche, religiose o per sedi di attrezzature di servizi;

Visto il decreto del segretario generale del C.E.R. n. 224/segr. del 13 giugno 1996 che, in attuazione dell'art. 6 del decreto-legge 25 maggio 1996, n. 286, ha disposto il versamento all'entrata dello Stato dell'importo di complessive lire 32.931 milioni, di cui lire 32.811 milioni corrispondenti all'accantonamento disposto dal paragrafo 2 della delibera CIPE del 16 marzo 1994, e lire 120 milioni all'accantonamento disposto dal paragrafo 3 della stessa delibera;

Visto l'art. 31, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che attribuisce al comitato esecutivo del C.E.R. la competenza relativa alla concessione dei contributi di cui alla lettera r-*bis)*, ai soggetti interessati indicati dalle regioni sulla base delle assegnazioni e degli acquisti, mediante atto preliminare di vendita, di alloggi realizzati con finanziamenti pubblici e fruenti di contributo pubblico;

Vista la delibera adottata dal comitato esecutivo del C.E.R. nella seduta del 18 febbraio 1998, che ha disposto:

a) di ripartire fra le regioni le residue disponibilità sugli accantonamenti previsti dai paragrafi 2 e 3 della delibera CIPE del 16 marzo 1994, sulla base, rispettivamente, delle percentuali indicate nelle tabelle *A* e *B* allegate alla medesima delibera;

b) di richiedere alle regioni, l'indicazione, ai sensi dell'art. 31 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei soggetti destinatari dei contributi, fino a concorrenza delle somme a ciascuna di esse attribuite;

Decreta:

Art. 1.

È resa esecutiva la delibera adottata dal comitato esecutivo del C.E.R. nella seduta del 18 febbraio 1998, di cui alle premesse.

Art. 2.

Sono approvate e allegate tabelle *A* e *B*, che formano parte integrante del presente decreto, con le quali è ripartita fra le regioni, rispettivamente, la somma di lire 76.559 milioni e di lire 280 milioni, destinate alle finalità di cui all'art. 3, comma 1, lettera r-*bis)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 3.

Le regioni devono trasmettere la graduatoria dei soggetti ammissibili a contributo ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Roma, 27 aprile 1998

Il Ministro: COSTA

TABELLA *A*
edilizia convenzionata

RIPARTIZIONE FONDI DI CUI ALL'ART. 31, LETTERA R-*BIS*, LEGGE N. 104/1992

Regioni e province	Parametro	Fondi attribuiti
Piemonte	8,4048	6.434.630.832
Valle d'Aosta	0,1626	124.484.934
Lombardia	14,0959	10.791.680.081
Provincia autonoma di Trento	1,4250	1.090.965.750
Provincia autonoma di Bolzano	1,6100	1.232.599.900
Veneto	5,7345	4.390.275.855
Friuli-Venezia Giulia	1,9312	1.478.507.408
Liguria	3,2919	2.520.245.721
Emilia-Romagna	5,2619	4.028.458.021
Toscana	5,5453	4.245.426.227
Umbria	1,0996	841.842.764
Marche	1,6988	1.300.584.292
Lazio	10,5524	8.078.811.916
Abruzzo	2,4768	1.896.213.312
Molise	0,6217	475.967.303
Campania	11,5489	8.841.722.351
Puglia	7,1169	5.448.627.471
Basilicata	1,1404	873.078.836
Calabria	4,7926	3.669.166.634
Sicilia	8,1017	6.202.580.503
Sardegna	3,3871	2.593.129.889
TOTALE . . .	100,0000	76.559.000.000

TABELLA *B*
edilizia agevolata

RIPARTIZIONE FONDI DI CUI ALL'ART. 31, LETTERA R-*BIS*, LEGGE N. 104/1992

Regioni e province	Parametro	Fondi attribuiti
Piemonte	8,9758	25.132.240
Valle d'Aosta	0,1948	545.440
Lombardia	14,9187	41.772.360
Provincia autonoma di Trento	1,4250	3.990.000
Provincia autonoma di Bolzano	1,6100	4.508.000
Veneto	6,2969	17.631.320
Friuli-Venezia Giulia	2,2796	6.382.880
Liguria	3,5173	9.848.440
Emilia-Romagna	6,6129	18.516.120
Toscana	6,0096	16.826.880
Umbria	1,7955	5.027.400
Marche	2,1004	5.881.120
Lazio	9,8638	27.618.640
Abruzzo	2,4785	6.939.800
Molise	0,4730	1.324.400
Campania	10,2402	28.672.560
Puglia	6,0958	17.068.240
Basilicata	0,7696	2.154.880
Calabria	4,0328	11.291.840
Sicilia	6,6298	18.563.440
Sardegna	3,6800	10.304.000
TOTALE . . .	100,0000	280.000.000

98A4652

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 28 maggio 1998, n. 136/E.

Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Istruzioni per il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 1998.

Ai comuni

Alle direzioni regionali delle entrate

e, per conoscenza:

All'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)

A) *CHI DEVE ESEGUIRE IL VERSAMENTO (Soggetto passivo).*

Obbligato ad effettuare il versamento dell'imposta è il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli siti nel territorio dello Stato salvo che questi siano esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta oppure esenti dall'imposta medesima.

Qualora sull'immobile risulti costituito un diritto reale di usufrutto, uso od abitazione, obbligato al versamento della relativa imposta, calcolata sull'intero valore, è unicamente il titolare di detto diritto reale di godimento, restando quindi il cosiddetto nudo proprietario completamente estraneo al prelievo fiscale. Si sottolinea che il diritto di uso od abitazione, che determina l'insorgere dell'obbligazione tributaria, è un diritto reale di godimento ed è quindi ben diverso dal diritto di servirsi dell'immobile sulla base di un contratto di locazione od affitto ovvero di comodato; il locatario, l'affittuario, il comodatario non hanno alcun obbligo agli effetti dell'ICI.

Si ricorda che è un diritto reale di abitazione quello spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del codice civile ed al coniuge separato convezionalmente o per sentenza sulla casa adibita a residenza familiare, nonché quello del socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa) sull'alloggio assegnatogli, ancorché in via provvisoria, e quello dell'assegnatario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica concessogli in locazione con patto di futura vendita e riscatto. (Vedasi «Appendice/1»).

A decorrere dal primo gennaio 1998, in forza dell'art. 58 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, la soggettività passiva ICI è stata estesa al superficiario ed enfiteuta, nonché al locatario finanziario. Pertanto obbligato al pagamento dell'imposta dovuta per il corrente anno è: per il suolo concesso in diritto di superficie ovvero per il fondo concesso in enfiteusi, il titolare di siffatto diritto reale di godimento; per l'immobile oggetto della locazione finanziaria, questo particolare tipo di locatario che, come è noto, assume una connotazione giuridica caratteristica e ben diversa dal locatario semplice (quest'ultimo, come gà detto, è completamente estraneo al rapporto di imposta ICI).

Anche nei cennati, nuovi casi di soggettività passiva, il nudo proprietario non ha alcun obbligo, ai fini ICI, per il suolo o fondo sui quali insistono i predetti diritti reali. Parimenti, non ha alcun obbligo il locatore per l'immobile concesso in locazione finanziaria. Conseguentemente anche il superficiario, l'enfiteuta ed il locatario finanziario dovranno calcolare l'imposta da loro duvuta sul valore intero dell'immobile.

Per quanto concerne il diritto di superficie, nulla è innovato per il periodo in cui deve essere assunto ad oggetto della tassazione il fabbricato. Infatti, come chiarito nella circolare riportata in «Appendice/3», il concessionario che ha realizzato la costruzione è obbligato al pagamento dell'imposta su di essa gravante, in quanto proprietario della costruzione stessa.

L'innovazione si ha, invece, per il periodo in cui deve essere assunto ad oggetto della tassazione il suolo, ovverosia nel periodo che va dalla costituzione del diritto di superficie fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, fino a quella di utilizzo del fabbricato. Per gli anni di imposta antecedenti al 1998, l'imposta dovuta su tale suolo doveva essere pagata dal proprietario con diritto di rivalsa sul superficiario, con la conseguenza che, laddove il proprietario fosse il comune e il suolo insistesse sul suo territorio, non essendo il comune soggetto passivo ICI di sé stesso e quindi non potendo esserci rivalsa, si verificava una esclusione da imposizione del suolo. A partire dal corrente anno di imposizione, inviece, l'imposta gravante sul suolo concesso in superficie è dovuta dal superficiario, per cui, in particolare, viene a rimanere obbligata al pagamento dell'imposta, dovuta sul suolo in commento, la cooperativa edilizia concessionaria del diritto di superfice su aree di proprietà comunale.

Contitolarità.

In caso di contitolarità dei predetti diritti sul medesimo immobile (ad esempio: comproprietà piena; cousufrutto; proprietà piena per una quota e usufrutto per la restante quota) ciascun contitolare è obbligato ad effettuare distintamente il versamento dell'imposta limitatamente alla parte corrispondente alla propria quota di titolarità.

Attenzione (esclusioni, esenzioni e casi particolari).

a) Per alcune cause di esclusione dall'applicazione dell'imposta: vedasi la circolare n. 9 del 14 giugno 1993, riportata in «Appendice/2», relativamente ai terreni, diversi da quelli edificabili, inutilizzati od adibiti ad attività non agricole; la circolare n. 172/E del 14 giugno 1995, riportata in «Appendice/3», relativamente al suolo sottostante al fabbricato realizzato a seguito di costituzione di diritto di superficie.

b) Per le cause di esenzione dall'imposta vedasi: l'art. 7 del decreto legislativo istitutivo dell'ICI 30 dicembre 1992, n. 504, riportato in «Appendice/4», nonchè, relativamente ai terreni agricoli ricadenti in

aree montane o di collina, l'elenco allegato alla predetta circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1993, e successive integrazioni. Dall'anno 1998 il comune può avere deliberato esenzioni o riduzioni in favore degli ONLUS.

c) Per la definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo, vedasi «Appendice/5».

d) Per le modalità di tassazione in caso di utilizzazione edificatoria delle aree, vedasi «Appendice/6».

e) Per le modalità di tassazione in caso di costituzione del diritto di superficie, vedasi «Appendice/3».

B) *COME SI DETERMINA L'IMPOSTA.*

L'imposta dovuta per l'anno 1998 è determinata applicando al valore del fabbricato, dell'area fabbricabile o del terreno agricolo (cosiddetta base imponibile) l'aliquota vigente per tale anno nel comune nell'ambito del cui territorio è sito l'immobile soggetto a tassazione. Nel caso, invero di scarsa frequenza, in cui il medesimo immobile sia ubicato sul territorio di più comuni, si assume come se esso fosse sito interamente nel comune sul cui territorio ricade la prevalenza della sua superficie (per talune fattispecie, vedasi «Appendice /7»).

Si richiama l'attenzione sul fatto che è stato attribuito al comune un ampio potere di deliberare, oltre all'aliquota normale, aliquote più alte o più basse per determinati gruppi di immobili.

a) Il valore dei fabbricati è costituito dall'intera rendita catastale moltiplicata:

per 100, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali *A* (abitazioni), *B* (colleggi, convitti, ecc.) e *C* (magazzini, depositi, laboratori, ecc.), con esclusione delle categorie *A/10* e *C/1;*

per 50, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale *D* (opifici, alberghi, teatri, banche, ecc.) e nella categoria *A/10* (uffici e studi privati);

per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria *C/1* (negozi e botteghe).

Se il fabbricato è sfornito di rendita fin dall'origine oppure lo diventa perché la rendita a suo tempo attribuita non è più adeguata essendo intervenute variazioni strutturali o di destinazione permanenti anche se dovute ad accorpamenti di più unità immobiliari, il contribuente dovrà far riferimento alla categoria ed alla rendita attribuite a fabbricati similari. In proposito si ricorda che agli effetti dell'ICI è prevista una particolare procedura per cui si provvederà successivamente alla riliquidazione dell'imposta sulla base della rendita effettiva attribuita dall'ufficio tecnico erariale con conseguente recupero della maggiore imposta dovuta o rimborso delle somme versate in eccedenza, unitamente agli interessi, senza irrogazione di sanzioni ma con applicazione di una maggiorazione (20 per cento) laddove la predetta rendita effettiva superi di oltre il 30 per cento quella utilizzata dal contribuente.

Le rendite da assumere per l'anno 1998 sono quelle risultanti in catasto al primo gennaio 1998, aumentate del cinque per cento. Si tenga presente che tali rendite annotate negli atti catastali, anche se di recente attribuzione, non comprendono il predetto aumento del cinque per cento.

Si avverte che ai fini ICI la capitalizzazione va operata sulla rendita catastale e non sul reddito, per cui non hanno alcuna rilevanza né gli aumenti o riduzioni di rendita previsti agli effetti dell'applicazione dell'imposizione sul reddito né il reddito effettivo. Così, ad esempio, se la rendita risultante in catasto, aumentata del 5 per cento, di una abitazione è di 2.100.000, il valore sul quale applicare l'aliquota ICI per determinare l'imposta dovuta sarà sempre di 210.000.000, sia che si tratti di dimora abituale del contribuente, sia che si tratti di unità immobiliare tenuta a disposizione, sia che si tratti di abitazione sfitta, sia che si tratti di abitazione locata (si ricorda che i fabbricati sono soggetti ad ICI indipendentemente dalla loro destinazione ed indipendentemente dal fatto che siano utilizzati o meno).

Nella stragrande maggioranza dei casi (ovverosia, laddove non sia stata annotata negli atti catastali, nel corso dell'anno 1997, una modificazione della rendita) il valore sul quale calcolare l'imposta dovuta per il 1998 sarà pari al valore 1997.

Fabbricati di interesse storico o artistico.

Per i fabbricati di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, si assume la rendita determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo (aumentata del 5 per cento) di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato.

Tale rendita, per poter quantificare il valore, va moltiplicata per 100, anche se il fabbricato catastalmente è classificato nella categoria *A/10* o *C/1* oppure nel gruppo *D.* Ciò, in quanto con il sistema suddetto di determinazione della rendita, il fabbricato è stato assimilato ad una abitazione.

Fabbricati appartenenti alle imprese.

Fanno eccezione agli illustrati criteri di determinazione del valore sulla base della rendita catastale i fabbricati interamente posseduti da impresa e distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale *D* e sforniti di rendita catastale. Per tali fabbricati il valore è determinato sulla base dei costi di acquisizione ed incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante l'applicazione di determinati coefficienti.

In ordine a siffatti fabbricati si forniscono le seguenti precisazioni:

1) il criterio di determinazione del valore sulla base dei costi contabilizzati si applica anche nel caso in cui il fabbricato posseduto dall'impresa, classificabile nel gruppo *D* e sfornito di rendita, sia di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni. Ciò, essenzialmente, nella considerazione che la disposizione agevolativa, di cui si è fatto sopra cenno, presuppone che per la determinazione del valore debba farsi riferimento alla rendita; per i fabbricati delle imprese,

classificabili nel gruppo *D* e senza rendita, la legge stabilisce invece un sistema di determinazione del valore che prescinde completamente dalla rendita catastale;

2) i coefficienti di attualizzazione dei valori contabilizzati, agli effetti della quantificazione dell'ICI dovuta per l'anno 1998, sono stati aggiornati con il decreto del Ministro delle finanze del 24 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 14 aprile 1998;

3) per i fabbricati ai quali sia stata attribuita la rendita nel corso dell'anno 1997, od anni precedenti, il valore sul quale calcolare l'ICI dovuta per l'anno 1998 è dato dalla capitalizzazione della rendita (rendita risultante in catasto, aumentata del 5 per cento, moltiplicata per 50);

4) per i fabbricati ai quali sia attribuita la rendita nel corso dell'anno 1998, il valore sul quale calcolare l'ICI dovuta per l'anno 1998 continua ad essere quello ottenuto attraverso l'attualizzazione dei costi contabilizzati;

5) i costi incrementativi aggiuntivi a quello di acquisizione, contabilizzati nel corso dell'anno 1997, influiscono sull'ammontare del valore soltanto a decorrere dall'ICI dovuta per l'anno 1998;

6) i costi incrementativi aggiuntivi a quello di acquisizione, contabilizzati nel corso dell'anno 1998, non influiscono sull'ammontare del valore sul quale calcolare l'ICI dovuta per l'anno 1998;

7) per l'applicazione dei coefficienti di attualizzazione bisogna assumere quello relativo all'anno nel corso del quale il costo di acquisizione od i costi incrementativi sono stati contabilizzati.

Non possano essere considerati sforniti di rendita catastale i fabbricati in discorso per i quali, a seguito dell'espletamento della procedura prevista nel regolamento (recante norme per l'automazione degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari) adottato con il decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, risulta annotata negli atti catastali, al primo gennaio dell'anno di imposizione, la «rendita proposta». Pertanto, per i fabbricati in questione, con rendita proposta risultante nei cennati atti al primo gennaio 1998, il valore dovrà essere determinato sulla base dei criteri catastali, moltiplicando per 50 la predetta rendita, aumentata del 5 per cento.

In forza del precitato art. 58 del decreto legislativo n. 446/1997, anche il locatario finanziario (attratto alla soggettività passiva ICI dal 1998) ha diritto di esperire la procedura, di cui al menzionato decreto n. 701, per la proposizione della rendita dell'immobile ricevuto in locazione. In mancanza di rendita, il valore deve essere quantificato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario/soggetto passivo tutti i dati necessari per il calcolo.

Si precisa che anche in caso di «rendita proposta» si applica la procedura contemplata nel primo comma dell'art. 11 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per cui il comune procederà alla riliquidazione qualora la rendita catastale definitiva determinata dall'UTE si discosti da quella «proposta», con conseguenti rimborsi o recuperi di imposta ed applicazione della maggiorazione del 20 per cento se la rendita definitiva supera di oltre il 30 per cento quella «proposta».

b) Il valore delle aree fabbricabili è costituito dal valore venale in comune commercio determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

c) Il valore dei terreni agricoli è costituito dal reddito dominicale moltiplicato per 75. Il reddito dominicale da assumere per l'anno 1998 è quello risultante in catasto al primo gennaio 1998, aumentato del 25 per cento. Si tenga presente che anche i redditi dominicali negli atti catastali non comprendono il predetto aumento.

C) *PERIODO DI POSSESSO E VERSAMENTO IN DUE RATE.*

L'ICI è dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno solare durante i quali si è protratta la titolarità dei diritti indicati alla precedente lettera *A);* il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto per almeno quindici giorni, mentre non è computato in capo al soggetto che ha posseduto per meno di quindici giorni.

Sempre in forza del menzionato art. 58 del decreto legislativo n. 446/1997, se il contratto di locazione finanziaria è stato stipulato nel corso dell'anno 1998 ed esso riguarda un fabbricato il cui valore deve essere calcolato, per lo stesso anno 1998, sulla base delle scritture contabili (ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992), l'imposta dovuta per l'anno 1998 deve essere corrisposta dal locatore, con diritto di rivalsa sul locatario. Quest'ultimo assumerà la qualità di soggetto passivo a decorrere dal 1999.

La quantificazione dell'imposta in ragione di mesi va effettuata anche con riferimento alla situazione oggettiva dell'immobile, all'aliquota applicabile, alla spettanza o meno di detrazioni o riduzioni di imposta; in caso di variazione nel corso del mese, bisogna assumere come protraentesi per l'intero mese la situazione che si è prolungata per maggior tempo nel corso del mese stesso.

L'ICI va versata in due rate, delle quali la prima è in acconto e la seconda è a saldo. La prima rata, da versare nel periodo dal 1° al 30 giugno 1998, è pari al 90 per cento dell'imposta relativa al primo semestre del 1998; la seconda, da versare dal 1° al 21 dicembre 1998, è a saldo dell'imposta relativa all'intero anno 1998.

Per la prima rata, quindi, il contribuente deve verificare la propria situazione imponibile in relazione alla prima metà dell'anno 1998. Per la seconda, deve verificare la situazione imponibile in relazione all'intero anno 1998 e versare l'imposta, previa deduzione di quanto eventualmente già corrisposto come acconto.

Valgano, in proposito, i seguenti esempi:

1) Un ufficio (ctg. *A/10)* con valore catastale, previo il predetto aumento del 5 per cento, di 200.000.000, di proprietà di un determinato soggetto al 1° gennaio 1998 e che nel mese di giugno risulta essere ancora di proprietà del soggetto medesimo. Nel comune dove è ubicato l'ufficio vige per l'anno 1998 l'aliquota nella misura unica del 5 per mille.

La prima rata da versare sarà pari a L. 450.000 (200.000.000 × 5 per mille = imposta su base annua di L. 1.000.000; 1.000.000 : 12 = imposta di L. 83.333 al mese; 83.333 × 6 mesi di possesso = 500.000; 500.000 al 90% = 450.000).

L'ufficio viene venduto il 17 ottobre 1998.

La seconda rata da versare a saldo, da parte del venditore, sarà pari a L. 383.000 (83.333 × 10 mesi di possesso nel corso dell'anno = 833.333; 833.333 – 450.000 già versate = 383.000).

Il compratore, che ha continuato a possedere per la restante parte dell'anno 1998, verserà, entro il 21 dicembre 1998, L. 167.000 (83.333 × 2 mesi di possesso = 166.666).

2) Un'area fabbricabile, con valore venale in comune commercio di 2.400.000.000, sulla quale, nel giugno del '98, è in corso di costruzione un edificio. Nel comune di ubicazione dell'immobile vigono per l'anno 1998 due aliquote, di cui una, ordinaria, del 5 per mille e una, per le aree fabbricabili, del 6 per mille.

La prima rata da versare sarà pari a L. 6.480.000 (2.400.000.000 × 6 per mille = imposta su base annua di L. 14.400.000; 14.400.000 : 12 = imposta di lire 1.200.000 al mese; 1.200.000 × 6 mesi di possesso = 7.200.000; 7.200.000 al 90% = 6.480.000).

Alla fine del mese di settembre '98 vengono ultimati i lavori di costruzione dell'edificio, il cui valore catastale, previo il predetto aumento del 5 per cento, è di 20 miliardi.

La seconda rata da versare sarà pari a L. 4.320.000 per l'area fabbricabile (1.200.000 × 9 mesi di possesso dell'immobile come area fabbricabile = 10.800.000; 10.800.000 – 6.480.000 già versata = 4.320.000).

Sarà, invece, pari a L. 25.000.000 per l'edificio (20 miliardi × 5 per mille = 100.000.000; 100.000.000 : 12 = imposta di L. 8.333.333 al mese; 8.333.333 × 3 mesi di possesso dell'immobile come edificio = 25.000.000).

Complessivamente la seconda rata sara parı a 29.320.000.

3) Un fabbricato, con valore catastale, previo il predetto aumento del 5 per cento, di 300.000.000, adibito ad abitazione principale di soggetto residente fino al 20 aprile 1998 e successivamente tenuto sfitto. Nel comune di ubicazione del fabbricato vigono per l'anno 1998 tre aliquote, di cui una, ordinaria, del 5 per mille; una, per le abitazioni principali dei residenti, del 4 per mille e una, per gli alloggi tenuti sfitti, del 6 per mille. La detrazione per abitazione principale non è stata aumentata, per cui è rimasta nella misura, stabilita dalla legge, di L. 200.000.

La prima rata da versare sarà parı a L. 570.000 (300.000.000 × 4 per mille = imposta su base annua di 1.200.000; 1.200.000 : 12 = imposta di L. 100.000 al mese; 100.000 × 4 mesi di abitazione principale = 400.000; 400.000 – 66.666 di detrazione per 4 mesi = 333.334; 333.334 al 90% = 300.000 come abitazione principale. 300.000.000 × 6 per mille = imposta su base annua di 1.800.000; 1.800.000 : 12 = imposta di L. 150.000 al mese; 150.000 × 2 mesi di sfitto = 300.000; 300.000 al 90% = 270.000 come sfitto. Complessivamente, quindi, L. 570.000).

Il fabbricato cóntinua ad essere tenuto sfitto per la restante parte dell'anno 1998.

La seconda rata da versare sarà pari a L. 963.000 (100.000 × 4 mesi di abitazione principale = 400.000; 400.000 – 66.666 di detrazione = 333.334; 333.334 – 300.000 già versate = 33.334 come abitazione principale; 150.000 × 8 mesi di sfitto = 1.200.000; 1.200.000 – 270.000 già versate = 930.000 come sfitto. Complessivamente, quindi, L. 963.334).

Attenzione (versamento in unica soluzione).

Il versamento dell'imposta dovuta per l'intero anno '98 può essere effettuato, anziché in due rate, in unica soluzione nel mese di giugno 1998.

Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono avvalersi dell'ulteriore facoltà di effettuare il versamento dell'imposta dovuta per l'intero anno 1998 in unica soluzione nel periodo dal 1° al 21 dicembre 1998.

D) *ABITAZIONE PRINCIPALE ed altri - Detrazione.*

Per l'unità immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente (anche se unico dimorante) che la possieda a titolo di proprietà ovvero di diritto reale di usufrutto, uso od abitazione, spetta una detrazione dall'imposta dovuta per l'unità medesima pari a lire 200.000 annue da rapportare ai mesi durante i quali sussiste siffatta destinazione. Condizione essenziale affinché possa spettare tale detrazione è, quindi, che ci sia identità tra soggetto obbligato al pagamento dell'ICI per l'unità immobiliare e soggetto dimorante abitualmente nell'unità immobiliare medesima; pertanto la detrazione non compete per l'unità immobiliare data in locazione, ancorché il proprietario a sua volta dimori in una diversa casa come locatario, né per l'unità immobiliare concessa dal proprietario in uso gratuito ad un proprio familiare.

La detrazione — oltre che rapportata come sopra detto, ai mesi di destinazione (L. 16.666 al mese) — deve essere suddivisa, in caso di più contribuenti dimoranti, in parti uguali tra loro e, quindi, prescindendo dalle quote di proprietà.

La detrazione, inoltre, compete fino a concorrenza dell'ICI, relativa all'abitazione principale, gravante sul contribuente che vi dimora. A migliore illustrazione di quest'ultimo punto valga il seguente esempio, ipotizzando che l'imposta su base annua dovuta per l'abitazione principale, al lordo della detrazione, sia pari a L. 1.800.000.

Esempio:

Abitazione di proprietà di tre fratelli (il fratello A è proprietario per il 50%; il fratello B, per il 46%; il fratello C, per il 4%) dei quali soltanto i fratelli B e C vi dimorano per l'intero anno 1998.

In tal caso, l'imposta da versare per l'intero anno sarà di: L. 900.000, da parte di A (50% di 1.800.000 = 900.000; ad A non compete la detrazione in quanto non dimorante) L. 728.000, da parte di B (46% di 1.800.000 = 828.000; 828.000 - 100.000 = 728.000) lire zero, da parte di C (4% di 1.800.000 = 72.000; 72.000 - 72.000 = zero).

Si ricorda che per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

Si evidenzia, poi, che la detrazione in discorso trova applicazione anche per ogni unità immobiliare, appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dal socio assegnatario, entro il limite, ovviamente, dell'ammontare dell'imposta gravante su ciascuna unità.

La detrazione di L. 200.000 annue, di cui si tratta, spetta anche agli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) per ogni alloggio regolarmente assegnato dagli Istituti stessi. Il beneficio è stabilito in favore dell'Istituto nella sua veste di soggetto passivo ICI, per cui la detrazione compete solo per gli alloggi, regolarmente assegnati, per i quali obbligato al pagamento dell'ICI è l'Istituto stesso e, quindi, esclusivamente per gli alloggi appartenenti all'Istituto e assegnati in locazione semplice. Laddove, invece, si sia in presenza di alloggi assegnati in locazione con patto di futura vendita e riscatto, essendo obbligato al pagamento dell'ICI questo particolare tipo di locatario, all'Istituto non competerà alcuna detrazione per tali alloggi (ovviamente potrebbe eventualmente spettare la detrazione a siffatto locatario nella sua qualità di soggetto abitualmente dimorante nell'alloggio assegnatogli e sul quale vanta un diritto reale di abitazione).

Anche la detrazione per gli IACP soggiace alla regola per cui la detrazione va rapportata ai mesi durante i quali sussiste la condizione voluta dalla legge e compete, per ciascun alloggio, fino a concorrenza dell'imposta gravante sull'alloggio stesso.

Si evidenzia, infine, che i comuni, con propria delibera, possono assimilare ad abitazione principale, con i conseguenti benefici ai fini ICI, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

ABITAZIONE PRINCIPALE ED ALTRI (maggiore detrazione o riduzione di imposta).

Il comune ha il potere di stabilire, con propria delibera, per le abitazioni principali site sul suo territorio, un aumento della predetta detrazione.

L'aumento può riguardare o tutte indistintamente le abitazioni principali oppure essere limitato a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale.

L'aumento della detrazione può essere deliberato dal comune anche per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP, di cui si è trattato in precedenza.

L'applicazione della detrazione maggiorata soggiace alle stesse regole, già enunciate, previste per la detrazione normale.

Ovviamente, se il comune non ha adottato per l'anno 1998 alcuna delibera in proposito, oppure laddove non sussistano le condizioni richieste in delibera per poter beneficiare della maggiore detrazione, si applica la normale detrazione di 200.000 lire annue.

In alternativa alla maggiorazione della detrazione, il comune ha il potere di deliberare la riduzione, fino alla metà, dell'imposta. Anche tale potere è esercitabile con riferimento ad uno o più dei gruppi di immobili sovra descritti (abitazioni principali; alloggi dei soci delle cooperative a proprietà indivisa; alloggi regolarmente assegnati dagli IACP).

Se è stata deliberata la suddetta riduzione di imposta, il calcolo della percentuale di riduzione va operato sull'importo al netto della detrazione, spettante nella misura fissa di L. 200.000 annue. Così, ad esempio, se è stata deliberata la riduzione alla metà dell'imposta per l'abitazione principale e se la corrispondente imposta, al lordo della detrazione, è di L. 1.000.000, l'imposta annua da versare sarà pari a L. 400.000 (1.000.000 meno 200.000 = 800.000; 800.000 : 2 = 400.000).

Per conoscere se ed in quali limiti è stata deliberata per il 1998 la maggiore detrazione o riduzione di imposta, il contribuente può interpellare il comune competente.

Tali deliberazioni, se adottate insieme alla delibera sulle aliquote, sono anche soggette alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, di cui si tratterà in prosieguo.

E) *ALIQUOTE.*

Per l'anno 1998 possono essere in vigore sul territorio del comune di ubicazione degli immobili o una sola oppure varie aliquote, comunque non superiori al 7 per mille e, fatta salva l'eccezione di cui si dirà in seguito, non inferiori al 4 per mille.

Accanto all'aliquota ordinaria, il comune può aver deliberato un'aliquota ridotta per le abitazioni principali dei soggetti residenti, per quelle dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, per gli alloggi locati con contratto registrato a soggetti che li utilizzano come dimora abituale (vedasi, in proposito, anche «Appendice/8»).

Può aver deliberato aliquote diversificate (in più od in meno di quella ordinaria) per fattispecie rientranti nei tre, seguenti generi: immobili diversi dalle abitazioni; immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale; alloggi non locati.

Può aver deliberato un'aliquota, ridotta rispetto a quella ordinaria, per tipologie di enti senza scopo di lucro ed aver deliberato, per un determinato periodo di tempo non eccedente i 3 anni, l'aliquota del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo e prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.

Può, infine, aver deliberato un'aliquota agevolata, anche inferiore al 4 per mille, per particolari fattispecie di recuperi edilizi oppure di interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto.

Si richiama l'attenzione sul fatto che, come già evidenziato negli esempi riportati sub lettera *C)*, dovendosi aver riguardo all'evolversi dei caratteri dell'immobile nel corso dell'anno, l'immobile medesimo potrebbe risultare soggetto per alcuni mesi ad una determinata aliquota e, per altri mesi, ad un'aliquota diversa.

Per conoscere l'aliquota o le aliquote deliberate ed a quali fattispecie queste ultime si applicano, il contribuente può interpellare il comune competente.

Le deliberazioni comunali concernenti la determinazione delle aliquote e, se contestualmente comprese, delle detrazioni e riduzioni di imposta, sono anche pubblicate, per estratto, in supplementi ordinari alla *Gazzetta Ufficiale;* tale pubblicazione, peraltro, ha mera funzione notiziale al fine di facilitare il contribuente. Si avverte che la mancata pubblicazione in *Gazzetta* non significa che il comune non ha adottato alcuna deliberazione in materia di aliquote o di detrazioni e riduzioni di imposta, potendo ciò dipendere anche da altre cause, tra cui l'omissione di richiesta di pubblicazione da parte del comune.

F) *MODALITÀ DI VERSAMENTO E DI COMPILAZIONE.*

Il versamento dell'ICI deve esser effettuato mediante l'apposito modulo, già utilizzato per versare l'ICI relativa agli anni precedenti e di cui è riprodotta qui di seguito la parte dedicata al «certificato di accreditamento». I moduli, con caratteri in colore rosso, sono in distribuzione gratuita presso gli uffici postali, gli sportelli dei concessionari della riscossione e delle banche convenzionate con i concessionari medesimi. Inoltre, essi vengono anche inviati, a cura dei concessionari, al domicilio dei contribuenti noti per aver già versato l'ICI.

Va precisato che, nel caso in cui l'imposta risulti dovuta per più immobili ubicati nello stesso comune, il contribuente è tenuto ad effettuare un unico versamento, e quindi ad utilizzare un solo modulo, per l'imposta complessivamente dovuta. Nel caso, invece, in cui gli immobili siano ubicati in comuni diversi, il contribuente dovrà fare separati versamenti per ogni comune.

In caso di contitolarità devono essere effettuati tanti versamenti quanti sono i contitolari, ciascuno dei quali versa per la propria quota. Per le parti comuni dell'edificio (ad esempio: alloggio del portiere) il versamento può essere effettuato dall'amministratore del condominio a nome del condominio stesso.

Il versamento deve essere eseguito sul conto corrente postale del concessionario competente, e cioè di quello nella cui circoscrizione provinciale è compreso il comune ove sono ubicati gli immobili, oppure presso gli sportelli del predetto concessionario. Il contribuente, per effettuare il versamento, può avvalersi delle aziende di credito convenzionate con i concessionari, fermo restando, in tal caso, che la prova del pagamento e la determinazione del giorno in cui esso è stato eseguito sono date dal timbro per quietanza apposto dal concessionario ovvero dal bollo dell'ufficio postale.

Il contribuente deve conservare la «ricevuta di versamento» debitamente quietanzata.

Il modulo è di formato unico ed è utilizzabile indifferentemente sia presso gli uffici postali che presso gli sportelli dei concessionari e delle aziende di credito convenzionate.

CONTI CORRENTI POSTALI — Certificato di accreditamento di L. [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]0 0 0

LIRE ...
(in lettere)

sul c/c n ... intestato a: **Servizio Riscossione Tributi - I.C.I.**

Concessione di (a)

eseguito da
cognome e nome o ragione sociale o denominazione del contribuente — comune di domicilio fiscale — via e numero civico

COMUNE DI UBICAZIONE DEGLI IMMOBILI (b) — C.A.P.

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE

NUMERO DEI FABBRICATI (c) — ANNO DI IMPOSTA (d) — ACCONTO (e) — SALDO (e)

IMPORTI RIFERITI A (f):
- TERRENI AGRICOLI
- AREE FABBRICABILI
- ABITAZIONE PRINCIPALE
- ALTRI FABBRICATI

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE (g)

MOD. CH - 8 - BIS - ICI

BOLLO DELL'UFFICIO P.T. — Data ...

IMPORTANTE: non scrivere nelle zone sottostanti

Non si fa luogo al versamento se l'imposta da versare è uguale od inferiore a lire quattromila.

Se l'importo da versare supera le quattromila lire, il versamento deve essere fatto per l'intero ammontare dovuto.

Valga, in proposito, il seguente esempio: imposta dovuta per l'intero anno è pari a L. 10.000; in sede di acconto bisognerebbe versare L. 4.000 (90% di 5.000 = 4.500 che diventano 4.000 per effetto dell'arrotondamento); il versamento dell'acconto non deve essere effettuato; in sede di saldo bisognerà versare L. 10.000 (imposta dovuta per l'intero anno meno l'acconto che è pari a zero).

Si avverte che il comune può aver deliberato un maggiore importo, non superando il quale non si esegue il versamento.

Il modulo va compilato in ogni sua parte, sia sulla «ricevuta di versamento» che sul «certificato di accreditamento», attenendosi alle «modalità di compilazione» riportate sul retro del modulo.

In particolare si richiama l'attenzione sui seguenti punti:

1) il «comune di ubicazione degli immobili» non può che essere uno soltanto;

2) gli importi da indicare come riferiti a: «terreni agricoli», «aree fabbricabili», «abitazione principale», «altri fabbricati», rappresentano una suddivisione dell'importo complessivamente versato. Pertanto la somma degli importi riferiti a queste quattro categorie di immobili deve corrispondere all'importo che il contribuente ha complessivamente versato; è possibile un piccolo scostamento (intorno alle 500 lire) dovuto al fatto che i singoli importi sono indicati senza arrotondamenti mentre l'importo complessivamente versato è arrotondato alle mille lire;

3) i predetti importi devono essere indicati anche nel caso in cui il versamento eseguito si riferisca ad una soltanto delle quattro categorie di immobili sovraenunciate. Così, ad esempio, se sono versate 430.000 lire e siffatto importo riguarda solo l'abitazione principale, lo stesso importo, non arrotondato, deve ugualmente essere indicato nelle caselline corrispondenti alla voce «abitazione principale»; ovviamente, in tal caso, le caselline relative alle altre tre categorie di immobili devono essere lasciate in bianco;

4) il «numero dei fabbricati» deve riferirsi alle unità immobiliari per le quali viene effettuato il versamento, ivi compresa l'abitazione principale, che sono iscritte o devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano con attribuzione di una autonoma rendita catastale. Pertanto concorre alla formazione di tale numero anche la cantina o il garage cui sia stata attribuita o, in caso di non ancora avvenuta iscrizione in catasto, sia attribuibile un'autonoma rendita catastale;

5) l'importo riferito all'abitazione principale, da indicare nelle apposite caselline, è quello effettivamente versato per tale abitazione e, quindi, al netto della detrazione così come è stata calcolata dal contribuente;

6) l'importo da indicare come «detrazione per l'abitazione principale» nelle apposite caselline è quello che il contribuente si è calcolato per quantificare l'imposta da lui versata per l'abitazione principale. L'ammontare della detrazione non va indicato se non è versato alcun importo per l'abitazione principale (ad esempio nel caso in cui l'ammontare della detrazione è uguale od eccede l'imposta lorda gravante sull'abitazione medesima);

7) se il versamento è effettuato in unica soluzione, vanno barrate entrambe le caselle, quella per l'acconto e quella per il saldo.

Si ricorda che in caso di maggiori versamenti effettuati per annualità precedenti non è consentito procedere autonomamente alla compensazione con le somme da versare per l'anno 1998; l'ICI o la maggiore ICI indebitamente versata potrà essere recuperata mediante apposita domanda di rimborso.

La pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana tiene luogo anche della distribuzione agli organi in indirizzo e della diffusione ai soggetti interessati.

Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
ROMANO

APPENDICI ALLE ISTRUZIONI DEL MINISTERO DELLE FINANZE PER IL VERSAMENTO DELL'ICI DOVUTA PER L'ANNO 1998.

APPENDICE/1

Circolare del Ministero delle finanze n. 35 del 26 novembre 1993, concernente gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dello Stato.

In relazione a quesiti posti da varie Intendenze di finanza, la scrivente (nel ribadire che gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dello Stato non possono farsi rientrare nell'ambito di applicazione della norma di esenzione dall'ICI recata dalla lettera *a)*, comma 1, dell'art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e che soggetto passivo, agli effetti di tale imposta, è lo Stato anche nel caso in cui gli alloggi ad esso appartenenti siano affidati in gestione agli istituti autonomi per le case popolari) esprime l'avviso che, qualora siffatti alloggi siano concessi in locazione con patto di futura vendita e riscatto, soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili è non più lo Stato proprietario bensì l'assegnatario.

Indubbiamente ci si trova, nella fattispecie, in presenza di un procedimento negoziale molto articolato caratterizzato, nelle sue fasi essenziali, dall'assegnazione dell'alloggio in locazione con pattuizione di futura vendita, dal pagamento rateale del canone in conto prezzo da parte dell'inquilino-promissario e, infine, dal perfezionamento dell'operazione con la stipulazione dell'atto che sancisce il trasferimento della proprietà dal locatore-promittente all'assegnatario.

Pur non potendo, civilisticamente, essere qualificato diritto di proprietà quello radicato in capo all'assegnatario nel corso del periodo antecedente al pagamento dell'ultima rata di prezzo, tuttavia, sotto il profilo tributario, siffatto diritto può essere assimilato al diritto reale di abitazione; pertanto, degradando il diritto dello Stato a quello di nuda proprietà, soggetto obbligato al pagamento dell'ICI, quale titolare del predetto diritto reale di abitazione, è soltanto l'assegnatario fin dal momento della concessione in locazione con patto di futura vendita e riscatto ovvero fin dalla data di entrata in vigore dell'ICI, se successiva al detto momento.

D'altro canto il complesso delle disposizioni fiscali vigenti, particolarmente in materia di imposte sui redditi, di IVA e di INVIM, denota l'esistenza nel sistema del diritto tributario di un principio di carattere generale, giustificato dalle peculiari esigenze e finalità del sistema stesso, in forza del quale le locazioni con patto di futura vendita e riscatto e le vendite con riserva della proprietà vanno considerate, ai fini impositivi, come atti immediatamente traslativi del dominio.

Ovviamente non sono interessati alla problematica in discorso gli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione semplice, essendo in tal caso il locatario completamente estraneo al rapporto ICI, né quelli assegnati in proprietà con pagamento rateale del prezzo e con garanzia ipotecaria, verificandosi in tal caso immediatamente il trasferimento della proprietà piena.

Quanto sopra esposto è utile per risolvere anche l'ulteriore, particolare fattispecie prospettata, concernente le abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti costruite ai sensi della legge n. 1676 del 30 dicembre 1960 ed assegnati a riscatto; anche in tal caso soggetto passivo ICI è l'assegnatario.

APPENDICE/2

Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, concernente l'esenzione per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Nell'elenco allegato alla presente circolare, predisposto sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono indicati i comuni, suddivisi per provincia di appartenenza, sul cui territorio i terreni agricoli sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) ai sensi dell'art. 7, lettera *h)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Se accanto all'indicazione del comune non è riportata alcuna annotazione, significa che l'esenzione opera sull'intero territorio comunale.

Se, invece, è riportata l'annotazione parzialmente delimitato, sintetizzata con la sigla «PD», significa che l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale; all'uopo, per l'esatta individuazione delle zone agevolate occorre rivolgersi agli uffici regionali competenti ovvero ai locali uffici SCAU (Servizio Contributi Agricoli Unificati).

Per i comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e Bolzano e della regione Friuli-Venezia Giulia sono fatte salve eventuali leggi di dette province o regione che delimitino le zone agricole svantaggiate in modo diverso da quello risultante dall'allegato elenco.

Attenzione.

Si sottolinea che all'elenco non sono interessati i terreni che possiedono le caratteristiche di area fabbricabile, come definita dalla lettera *b)* dell'art. 2 del decreto legislativo n. 504/1992, atteso che tali terreni, indipendentemente dal loro utilizzo e dalle modalità dell'utilizzo medesimo, devono essere tassati non come terreni agricoli bensì come aree edificabili. L'unica eccezione è data, come disposto nel secondo periodo della predetta lettera *b)*, dai terreni di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale i quali siano dagli stessi proprietari condotti e sui quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali; tali terreni, non potendo essere considerati aree fabbricabili per definizione legislativa, conservano comunque, sussistendo le cennate condizioni, il carattere di terreno agricolo e, quindi, per essi può operare l'esenzione originata dalla loro ubicazione in comuni compresi nell'elenco allegato.

Non sono, altresì, interessati all'elenco i terreni, diversi dalle aree fabbricabili, sui quali non vengano esercitate le attività agricole intese nel senso civilistico (art. 2135 del codice civile) di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle connesse operazioni di trasformazione o alienazione dei prodotti agricoli rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura: appartengono a questo primo gruppo i terreni normalmente inutilizzati (cosiddetti terreni «incolti») e quelli, non pertinenziali di fabbricati, utilizzati per attività diverse da quelle agricole (ad esempio: attività industriali che non diano luogo però ad utilizzazioni edificatorie perché in tal caso il terreno sul quale si sta realizzando la costruzione sarebbe comunque considerato area fabbricabile).

Non sono, parimenti, interessati all'elenco i terreni, sempre diversi dalle aree fabbricabili, sui quali le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale: appartengono a questo secondo gruppo i piccoli appezzamenti di terreno (cosiddetti «orticelli») coltivati occasionalmente senza strutture organizzative.

I descritti terreni, del primo e secondo gruppo, non avendo il carattere di area fabbricabile né quello di terreno agricolo secondo la definizione datane dalla lettera *c)* dell'art. 2 del decreto legislativo n. 504/1992 restano oggettivamente al di fuori del campo di applicazione dell'ICI per cui non si pone il problema della esenzione.

ANNOTAZIONE SUCCESSIVA

Per la nozione di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale, vedasi l'«Appendice/5».

APPENDICE/3

Circolare del Ministero delle finanze n. 172 del 14 giugno 1995 concernente il diritto di superficie

Si fa riferimento ad alcune decisioni con le quali talune commissioni tributarie di primo grado hanno ritenuto che la soggettività passiva ICI per i fabbricati realizzati dalle cooperative edilizie su suoli loro concessi in superficie dal comune resti radicata in testa al comune stesso con conseguente esclusione dal campo di applicazione dell'imposta dei predetti fabbricati laddove, come generalmente accade, il suolo concesso in superficie insista sul territorio del comune concedente.

Al riguardo la scrivente ribadisce la propria posizione assunta con la circolare n. 4 del 9 giugno 1993, che qui di seguito si trascrive.

Sono pervenuti vari quesiti intesi a conoscere quale sia il trattamento ai fini ICI nel caso di costituzione del diritto di superficie e nel caso di concessione di aree comunali per la costruzione di case di tipo economico e popolare.

Al riguardo occorre premettere che per effetto della costituzione del diritto di superficie la proprietà della costruzione rimane distinta e separata rispetto alla proprietà del suolo sottostante alla costruzione medesima.

Ciò stante, si ipotizzi che il soggetto *A*, proprietario del suolo, abbia concesso al soggetto *B* il diritto di superficie sul proprio suolo.

Durante il periodo che va dalla data di costituzione del diritto di superficie fino alla data di ultimazione della costruzione, e quindi anche nel corso dei lavori di costruzione, la base imponibile ICI è costituita soltanto dal valore venale in comune commercio del suolo sul quale si sta costruendo, il quale è considerato comunque area fabbricabile; il soggetto passivo ICI, ovverosia colui che è obbligato alla presentazione della dichiarazione ed al versamento dell'imposta, è, per detto periodo, il soggetto *A*, proprietario del suolo, il quale può rivalersi sul soggetto *B* dell'imposta pagata.

Nel periodo successivo, che inizia a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, la base imponibile ICI è costituita dal valore del fabbricato; il soggetto passivo ICI, a decorrere da tale data, è il soggetto *B* quale proprietario del fabbricato. A decorrere dalla data stessa il soggetto *A*, proprietario del suolo sottostante alla costruzione realizzata, non è più soggetto passivo ICI per tale suolo in quanto trattasi di immobile non avente le caratteristiche né di area edificabile né di terreno adibito all'esercizio di attività agricole e, quindi, al di fuori del campo di applicazione dell'ICI.

Gli stessi criteri sovraenunciati vanno seguiti nel caso in cui il comune concede, sulle aree di cui è proprietario, a terzi (normalmente, cooperative edilizie) il diritto di realizzare la costruzione di case di tipo economico e popolare, stante che nella fattispecie viene a configurarsi la costituzione di un diritto di superficie il quale normalmente ha una durata di 60 oppure 99 anni.

Pertanto, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione il soggetto passivo ICI sul valore del fabbricato è la cooperativa, la quale è proprietaria del fabbricato stesso.

Nella fase antecedente (che va dalla data della concessione fino al momento della ultimazione dei lavori di costruzione) il comune, che dovrebbe essere soggetto all'ICI sul valore dell'area concessa in quanto proprietario della stessa, normalmente non lo è stante che nella generalità dei casi si tratta di aree ubicate interamente o prevalentemente sul territorio del comune concedente, per cui non avendo il comune pagato l'imposta non può, ovviamente, rivalersi sulla cooperativa (si ricorda che, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 504/1992, l'ICI non si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio).

Oltre alle argomentazioni svolte in tale circolare, si puntualizza quanto segue, a fondamento dell'assunto secondo il quale soggetto obbligato al pagamento dell'ICI sul valore del fabbricato, realizzato su terreno altrui a seguito di concessione del diritto di superficie, è la società cooperativa, in quanto proprietaria del fabbricato stesso, ovvero il socio assegnatario, in quanto titolare di un diritto reale di abitazione.

La soggettività passiva ICI è esaustivamente stabilita nel primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. In tale comma è affermato il principio generale secondo il quale soggetto passivo ICI è il proprietario dell'immobile oggetto della tassazione. Solo eccezionalmente, qualora sia costituito sull'immobile il diritto reale di usufrutto, uso od abitazione, la soggettività passiva si trasferisce sul titolare di siffatto diritto reale.

Il secondo comma dell'art. 3 non fa che ribadire il predetto principio, per cui in presenza di diritti reali diversi dall'usufrutto, uso od abitazione (quali il diritto di superficie e di enfiteusi) soggetto passivo ICI rimane pur sempre il proprietario. La ragione d'essere della norma sta nel fatto che, in tali casi, il legislatore ha voluto riconoscere al proprietario il potere di rivalersi dell'ICI su lui gravante.

Ai sensi del comma 1, lettera *a)*, dell'art. 2 e del comma 6 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione (ovvero, se antecedente, a decorrere dalla data di utilizzo) l'oggetto della tassazione ICI è rappresentato dal fabbricato, eppertanto, obbligato al pagamento dell'ICI per il fabbricato stesso è il suo proprietario ovvero il soggetto che su di esso abbia il diritto reale di usufrutto, uso od abitazione. Ora, non può esserci alcun dubbio che la cooperativa edilizia sia proprietaria del fabbricato realizzato sul suolo concesso in superficie dal comune (il diritto di superficie, ai sensi del codice civile, comporta che la proprietà della costruzione rimane distinta e separata dalla proprietà del suolo sottostante alla costruzione medesima).

Il secondo comma dell'art. 3, nei riflessi del diritto di superficie, è destinato ad operare, quindi, limitatamente al periodo in cui l'oggetto della tassazione ICI è rappresentato dal suolo, per cui obbligato al pagamento dell'imposta su di esso è il suo proprietario. È destinato ad operare, cioè, dalla data di costituzione del diritto di superficie fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione (si ricorda che, ai sensi del comma 6 dell'art. 5 precitato, in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, a decorrere dalla data di inizio dei lavori di costruzione e fino alla loro ultimazione l'oggetto ICI è rappresentato soltanto dal suolo).

Né può avere alcun pregio l'osservazione della commissione tributaria secondo la quale il tenore letterale del secondo comma dell'art. 3 condurrebbe a radicare la soggettività passiva ICI sul concedente il diritto di superficie, anche relativamente alla costruzione realizzata. Infatti, detto secondo comma si riferisce testualmente all'immobile concesso in superficie. E l'immobile concesso in superficie non e certamente la costruzione che sarà realizzata (fra l'altro, nessuno puo concedere diritti su cose non ancora esistenti e non sue); l'immobile concesso in superficie non può che essere solo ed esclusivamente il suolo, come, del resto, esplicitamente detto nelle leggi sull'edilizia residenziale pubblica, laddove si parla di concessione del diritto di superficie sulle «aree» di proprietà comunale.

Nel secondo comma, più volte citato è stata usata la parola «immobile» e non quella specifica di «suolo» in quanto le fattispecie regolamentate dal comma comprendono anche la locazione finanziaria, la quale può riguardare pure i fabbricati.

Parimenti non può avere alcun pregio l'osservazione della commissione, secondo la quale (accedendo, alla scadenza del diritto di superficie, la proprietà della costruzione alla proprietà del suolo) non può essere soggetto passivo ICI il titolare di un diritto di proprietà «a termine».

Anche il diritto reale di usufrutto, uso od abitazione ha durata limitata e non può certamente esserci alcun dubbio che, in costanza di siffatto diritto reale, soggetto passivo ICI è l'usufruttuario.

ANNOTAZIONE SUCCESSIVA

Per le innovazioni arrecate a decorrere dall'anno di imposta 1998, in relazione al periodo in cui deve essere assunto ad oggetto di tassazione il suolo concesso in superficie, vedasi quanto chiarito nel punto *A)* del capitolo primo della presente circolare.

APPENDICE/4

Art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 concernente le esenzioni dall'ICI

1. Sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera *a)*, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

APPENDICE/5

Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo

Agli effetti dell'ICI, si intende:

per fabbricato, la singola unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano (e quindi anche, distintamente, la «abitazione»; la «cantina»; il «garage») cui sia stata attribuita o sia attribuibile un'autonoma rendita catastale;

per area fabbricabile, l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, considerandosi tuttavia non fabbricabili i terreni, di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, i quali siano dagli stessi proprietari condotti e sui quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

Per coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale devono intendersi, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia (la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo). La predetta definizione normativa ha carattere interpretativo, con efficacia quindi anche per il passato, e vale non soltanto agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni recate dall'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992, ma altresì agli effetti della «finzione giuridica» di non edificabilità dei suoli, di cui si è sopra detto;

per terreno agricolo, il terreno, diverso dall'area fabbricabile, utilizzato per l'esercizio delle attività agricole (vedasi, in proposito, anche la circolare n. 9 del 14 giugno 1993, riportata in «Appendice/2»).

APPENDICE/6

Modalità di tassazione in caso di utilizzazione edificatoria delle aree

In caso di edificazione su area «vergine», dalla data di inizio dei lavori di costruzione fino al momento di ultimazione degli stessi (ovvero fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, qualora siffatto momento di utilizzo sia antecedente a quello della ultimazione dei lavori di costruzione) la base imponibile ICI è data solo dal valore dell'area, da qualificare agli effetti impositivi comunque come fabbricabile indipendentemente dalla sussistenza o meno del requisito dell'edificabilità, senza computare, quindi, il valore del fabbricato in corso d'opera; similmente, in caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione sull'area di risulta oppure in caso di recupero edilizio ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere *c)*, *d)*, *e)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, dalla data di inizio dei lavori di demolizione oppure di recupero fino al momento di ultimazione dei lavori di ricostruzione oppure di recupero (ovvero, se antecedente, fino al momento dell'utilizzo) la base imponibile ICI è data solo dal valore dell'area senza computare quindi il valore del fabbricato che si sta demolendo e ricostruendo oppure recuperando.

Ovviamente, a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o recupero (ovvero, se antecedente, dalla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o recuperato è comunque utilizzato) la base imponibile ICI è data dal valore del fabbricato.

APPENDICE/7

Risoluzione del Ministero delle finanze n. 53/E del 9 aprile 1996, concernente un fabbricato a valore contabile sito sul territorio di due comuni.

Come precisato da codesto comune e dalla società AGIP Petroli con la nota n. 113/T del 2 aprile 1996, nella fattispecie si tratta di una raffineria interamente di proprietà della predetta società, la cui superficie si estende per circa il 30 per cento sul territorio di codesto comune e per circa il 70 per cento sul territorio del comune di Sannazzaro de' Burgondi.

La raffineria in questione, stando ai criteri catastali fatti propri dalla legge sull'ICI (vedasi art. 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504), è un fabbricato e precisamente, come rappresentato dalla AGIP Petroli nella predetta nota 113/T, un fabbricato interamente appartenente ad impresa (la S.p.a. AGIP Petroli), sfornito di rendita catastale e classificabile nel gruppo catastale *D*, per cui, sempre come riferito con la succitata nota n. 113/T, ad esso è stato finora attribuito, agli effetti della tassazione ICI, un valore contabile ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992.

In tale situazione, stante la inscindibilità dei costi di acquisizione ed incrementativi che vanno a confluire nel valore contabilmente determinato, la raffineria in discorso non può che essere considerata come unico fabbricato. Pertanto, ai sensi del primo periodo del comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 504/1992, l'ICI su di essa raffineria gravante va corrisposta integralmente al comune di Sannazzaro de' Burgondi, sul cui territorio insiste la prevalenza della superficie della raffineria medesima.

Va da sè che qualora, eventualmente, fossero attribuite nel futuro alla raffineria due separate rendite catastali, l'una per la parte insistente sul territorio di codesto comune e l'altra per la parte sita sul territorio del comune di Sannazzaro de' Burgondi, si sarebbe in presenza di due distinti fabbricati, con la conseguenza che, a decorrere dall'anno successivo a quello nel corso del quale è intervenuta l'attribuzione delle rendite, si dovrebbe assumere per ognuno di essi fabbricati un autonomo valore catastale sul quale calcolare l'imposta da versare al comune sul cui territorio si troverebbe così ad insistere interamente la superficie del singolo fabbricato.

Qualora, invece, fosse attribuita alla raffineria un'unica rendita catastale si continuerebbe ad essere in presenza di un solo fabbricato per cui la situazione, sotto il profilo della individuazione del comune cui spetta il potere impositivo, rimarrebbe uguale a quella attuale.

APPENDICE/8

Circolare del Ministero delle finanze n. 96/E del 4 aprile 1997, concernente l'aliquota ridotta per le abitazioni principali dei residenti e per gli alloggi locati con contratto registrato.

La scrivente ritiene che le disposizioni recate dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437 (legge di conversione n. 556 del 24 ottobre 1996), fatte confluire nel comma 4 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 dal comma 53 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vadano interpretate nel senso che il comune ha il potere di stabilire un'aliquota ridotta, rispetto a quella ordinaria, comunque non inferiore al 4 per mille:

a) soltanto per le abitazioni principali, intese nei sensi voluti dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, possedute da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel comune che ha deliberato la riduzione, oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, anch'essi purché residenti nel comune;

b) soltanto per gli alloggi locati con contratto registrato a soggetti che li utilizzano come dimora abituale;

c) congiuntamente per le unità immobiliari di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il comune, inoltre, ha il potere di stabilire due aliquote ridotte di diversa misura, sempre non inferiori al 4 per mille, l'una per le unità immobiliari di cui alla lettera *a)*, l'altra per quelle di cui alla lettera *b)*.

(Omissis).

98A4668

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per l'utilizzazione da parte della Repubblica di San Marino dell'aeroporto italiano di Rimini-Miramare per l'esercizio di servizi aerei internazionali di linea, firmato a San Marino l'11 giugno 1990, con scambio di lettere interpretativo, effettuato a San Marino il 7 maggio 1997.

Il giorno 26 maggio 1998 si è perfezionato lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per l'utilizzazione da parte della Repubblica di San Marino dell'aeroporto italiano di Rimini-Miramare per l'esercizio di servizi aerei internazionali di linea, firmato a San Marino l'11 giugno 1990, con scambio di lettere interpretativo, effettuato a San Marino il 7 maggio 1997, recepito nel nostro ordinamento con legge 16 aprile 1998, n. 118 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 1998.

Conformemente all'art. 7, l'accordo è entrato in vigore in data 26 maggio 1998.

98A4653

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 2 giugno 1998

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1755,65
ECU	1942,28
Marco tedesco	985,60
Franco francese	293,92
Lira sterlina	2873,65
Fiorino olandese	874,41
Franco belga	47,779
Peseta spagnola	11,605
Corona danese	258,70
Lira irlandese	2486,70
Dracma greca	5,787
Escudo portoghese	9,624
Dollaro canadese	1205,31
Yen giapponese	12,644
Franco svizzero	1185,05
Scellino austriaco	140,07
Corona norvegese	233,45
Corona svedese	224,95
Marco finlandese	324,29
Dollaro australiano	1080,08

98A4759

AUTOMOBILE CLUB DI ANCONA

Regolamento di attuazione dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e degli articoli 7 e 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, in merito al diritto di accesso nei confronti dei documenti amministrativi.

L'Automobile club di Ancona, con verbale del consiglio direttivo 27 maggio 1996, n. 4, ha approvato il seguente regolamento:

Art. 1.

Fonti e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 24 della legge n. 241/1990 e degli articoli 7 e 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, i casi di esclusione o di differimento del diritto di accesso nei confronti dei documenti amministrativi formati o stabilmente detenuti dall'Automobile club di Ancona.

Art. 2.

Documenti esclusi dal diritto di accesso

1. L'Automobile club di Ancona garantisce a chiunque ne abbia un interesse personale e concreto, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, con le sole eccezioni di cui al secondo comma del presente articolo, da porre in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi, associazioni ed imprese.

2. Sono sottratti al diritto di accesso, al di fuori del caso in cui quest'ultimo venga esercitato dallo stesso soggetto che ha formato o esibito l'atto, le seguenti categorie di documenti amministrativi:

a) gli elaborati scritti svolti da candidati nel corso dell'espletamento delle prove di concorsi pubblici o interni indetti dall'ente;

b) i progetti di opere o di lavori presentati dai partecipanti ad un appalto-concorso indetto dall'ente;

c) la documentazione riguardante imprese, aziende e società acquisita dall'ente nel corso dell'espletamento di procedure ad evidenza pubblica per la fornitura di beni e servizi;

d) i certificati medici contenenti notizie circa lo stato di salute di dipendenti o di terzi, comunque utilizzati dall'ente ai fini dell'espletamento della propria attività amministrativa;

e) la documentazione riguardante i pagamenti delle tasse automobilistiche effettuati da soggetti diversi dal richiedente.

3. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 15 (segreto d'ufficio) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nel testo sostituito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, agli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, all'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, all'art. 24, commi 1 e 5, della legge 7 agosto 1990 n. 241, oltre a tutte le altre norme giuridiche che limitino in qualsiasi modo l'accesso ai documenti amministrativi.

Art. 3.

Differimento del diritto di accesso

1. Allo scopo di evitare il verificarsi di gravi ostacoli o impedimenti all'esercizio dell'attività amministrativa, è in facoltà dell'Automobile club di Ancona differire l'accesso da parte dei singoli candidati ai rispettivi elaborati scritti, predisposti nel corso dello svolgimento delle prove di concorsi pubblici o interni indetti dall'ente, fino alla conclusione dei concorsi stessi.

2. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedifnenti di cui all'art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 4.

Corrispettivi dovuti per l'estrazione di copie

1. L'esame dei documenti amministrativi è gratuito.

2. Per l'estrazione di copie dei documenti amministrativi consultati è dovuto il corrispettivo di L. 200 a copia per ciascun foglio, a titolo di rimborso dei costi di riproduzione sostenuti dall'ente. Detto corrispettivo potrà essere aggiornato con provvedimento del presidente dell'ente.

3. Il rilascio di copie autenticate dei documenti amministrativi, ai sensi della legge n. 15/1968 e successive modificazioni, è subordinato, oltre che al pagamento dei diritti di cui al comma 2 del presente articolo, all'apposizione ed al contestuale annullamento da parte dell'Automobile club di Ancona delle prescritte marche da bollo, ove richieste, dovute nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge, che dovranno essere fornite ai competenti uffici dell'ente a spese e a cura dei richiedenti.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 2 E 4 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, CONCERNENTE LA DETERMINAZIONE DEI TERMINI E L'INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI PERTINENZA.

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Ai fini delle disposizioni del presente regolamento, per «legge» si intende la legge 7 agosto 1990, n. 241 e per A.C. si intende l'Automobile club di Ancona.

2. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi che si concludono con un provvedimento finale di competenza dell'A.C., sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge, nonché ai subprocedimenti di competenza dell'A.C. che si concludono con provvedimenti finali di altre amministrazioni.

3. I procedimenti di competenza dell'A.C., con l'indicazione del termine finale entro il quale il procedimento deve concludersi e dell'organo o ufficio competente, sono elencati nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente regolamento. In caso di mancata inclusione del procedimento nella allegata tabella, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'art. 2 della legge.

Art. 2.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio, il termine iniziale decorre dalla data in cui l'A.C. abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Quando l'atto propulsivo promani da organo o da ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento di esso da parte del competente ufficio dell'A.C.

Art. 3.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte

1. Per i procedimenti amministrativi ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza, che devono essere redatte nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli amministrati, indirizzate all'organo od ufficio competente, corredate della prescritta documentazione e contenenti le eventuali dichiarazioni di cui all'art. 18 della legge.

2. Al momento della presentazione dell'istanza è rilasciata al soggetto interessato una ricevuta contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 8, comma 2, della legge. Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della legge ed all'art. 4 del presente regolamento.

3. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.

4. Qualora la domanda dell'interessato sia ritenuta non regolare od incompleta, l'amministrazione ne dà comunicazione al richiedente entro trenta giorni, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale del procedimento decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

5. Nel caso in cui l'amministrazione non provveda alla comunicazione di cui al comma 4, il termine del procedimento decorre dal ricevimento della domanda.

6. Restano salvi la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 nonché il disposto di cui all'art. 18 della legge.

Art. 4.

Comunicazione dell'inizio del procedimento

1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da leggi o regolamenti e ai soggetti comunque interessati ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge. La comunicazione contiene, ove già non resa nota ai sensi dell'art. 3, comma 2, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge.

2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, o vi siano particolari esigenze di celerità del procedimento, il responsabile del procedimento provvede ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge, indicando nell'atto relativo le esigenze che motivano le particolari forme di comunicazione. Di tali forme di comunicazione è data notizia mediante pubblicazione negli albi della sede centrale e degli uffici periferici.

3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza delle comunicazioni di cui al comma 1 e al comma 2 possono essere fatte valere, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge, solo dai soggetti interessati, mediante comunicazione scritta al dirigente preposto all'unità organica competente, il quale è tenuto a fornire entro dieci giorni gli opportuni chiarimenti, anche mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica, o ad adottare le misure necessarie anche ai fini dei termini posti per l'intervento dell'interessato nel procedimento.

4. Resta fermo quanto stabilito dal precedente art. 3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.

Art. 5.

Partecipazione al procedimento

1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del capo V della legge, presso la sede centrale sono rese note, tramite affissione in appositi albi o con altre forme di pubblicità determinate dall'amministrazione, le modalità per prendere visione degli atti, ai sensi dell'art. 10, lettera *a)*, della legge.

2. Ai sensi dell'art. 10, lettera *b)*, della medesima legge, coloro che hanno titolo a prender parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia già concluso. La presentazione di memorie e documenti oltre il detto termine non può comunque determinare lo spostamento del termine finale.

3. L'atto di intervento dei soggetti di cui al comma 2 deve contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione del procedimento al quale è riferito l'intervento, i motivi dell'intervento, le generalità e il domicilio dell'interveniente.

Art. 6.

Termine finale del procedimento amministrativo

1. Nella tabella allegata è indicato il termine entro il quale deve essere emanato il provvedimento finale.

2. Se il provvedimento è ricettizio il termine di conclusione del procedimento coincide con la data di comunicazione del provvedimento al destinatario.

3. Il direttore dell'A.C., eccezionalmente, e con atto motivato da comunicare al consiglio direttivo, può fissare termini più ampi per consentire la graduale normalizzazione di particolari situazioni di giacenza.

4. L'espletamento dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale sono considerati atti a rilevanza meramente interna e strumentali rispetto all'adozione del provvedimento finale richiesto con l'istanza o conseguente all'iniziativa d'ufficio.

5. Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge, siano di competenza di amministrazioni diverse dall'A.C., il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse. A tal fine le amministrazioni interessate verificano d'intesa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la congruità, per eccesso o per difetto, dei tempi previsti, nell'ambito del termine finale, per il compimento delle fasi medesime. Ove dalla verifica risulti la non congruità del termine finale, l'A.C. provvede, nelle forme prescritte, alla variazione del termine, a meno che lo stesso non sia fissato dalla legge.

6. I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

7. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'amministrazione procedente abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

8. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

9. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale l'amministrazione deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nella tabella allegata si intendono integrati o modificati in conformità.

Art. 7.

Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall'art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale facoltà, partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento ma che non può comunque essere superiore ad altri centottanta giorni.

2. Ove, per disposizione di legge o regolamento, l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art. 17, commi 1 e 3, della legge, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organi di cui al primo comma del suindicato art. 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tali casi, per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non viene computato ai fini del termine finale del procedimento. Entro il predetto termine annuale, l'A.C. individua, in via generale, d'intesa con gli organi, amministrazioni o enti interessati, gli altri soggetti pubblici, che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti rispetto agli organi ordinari, ai quali sia possibile richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche, stabilendo i termini entro i quali le stesse devono essere rese; procede altresì, ove occorra, ad apportare le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti nelle tabelle allegate al presente regolamento. Fino a quando l'A.C. non avrà provveduto, in via generale, nei modi suindicati, il responsabile del procedimento provvederà di volta in volta a individuare gli organi o i soggetti ai quali richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche.

Art. 8.

Responsabile del procedimento

1. Salvo che non sia diversamente disposto il responsabile del procedimento è il dirigente preposto all'unità organica competente.

2. Il responsabile dell'unità organica può affidare ad altro dipendente addetto all'unità, o al funzionario onorario delle delegazioni degli A.C., la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento relativo al singolo procedimento.

3. Il nominativo del responsabile del procedimento e l'unità organica competente sono comunicati ai soggetti indicati nell'art. 5, comma 3, della legge.

4. Il responsabile del procedimento o il suo delegato svolge i compiti previsti dall'art. 6 della legge e tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, nonché quelli concernenti l'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Art. 9.

Procedimenti concernenti attività contrattuali

1. Con successivo regolamento, da adottarsi entro centoventi giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, saranno determinati modalità, criteri e tempi relativi ai procedimenti amministrativi collegati ad attività contrattuali dell'A.C.

Art. 10.

Integrazione e modificazione del regolamento

1. I procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di pubblicazione del presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo dell'A.C.

2. In ogni caso, entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, l'A.C. verifica lo stato di attuazione della normativa emanata ed apporta le modificazioni necessarie quanto al termine dei procedimenti amministrativi e al responsabile del procedimento.

Art. 11.

Norma transitoria

1. Le norme del presente regolamento si applicano solo ai procedimenti iniziati dopo la data di pubblicazione del regolamento stesso.

Art. 12.

Pubblicità

Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Ulteriori forme di pubblicità possono essere stabilite dall'Automobile club di Ancona. Le stesse forme di pubblicità sono utilizzate per le successive modifiche.

Provvedimenti in ordine a:	Riferimenti normativi	Ufficio interessato al provvedimento	Termine
Concorsi pubblici di ammissione: nomina vincitori e idonei	L. n. 70/1975 D.P.R. n. 3/1957 L. n. 482/1968 artt. 4, 5, 8, 11, 12 R.O.	Settore attività generali amministrazione, personale, provveditorato	540
Concorsi interni: nomina vincitori e idonei	Artt. 8, 10, 12 R.O.	Idem	540
Assunzione categorie privilegiate	L. n. 482/1968 Art. 42 D.L. 29/1993 e succ. modificazioni	Idem Idem	240 240
Assunzione attraverso strutture amministrative del lavoro e della massima occupazione	L. n. 56/1987 L. n. 223/1991, art. 28 L. n. 407/1990, art. 1, c. 7 L. n. 554/1988	Idem	240
Rilascio dichiarazione di idoneità	L. n. 241/1990	Idem	60
Dichiarazioni di decadenza	Art. 11 e 102 R.O.	Idem	60
Riammissioni in servizio	Art. 106 R.O.	Idem	240
Trasferimento presso altra amministrazione	Art. 7 L. n. 70/1975 Art. 105 R.O.	Idem	240
Mobilità esterna	L. n. 537/1993; D.M. n. 112/1995 Art. 64 R.O.	Idem	180
Procedimento disciplinare	Art. 9 L. n. 19/1990 Art. 59 D.L. n. 29/1993 e succ. modificazioni Art. 7, c. 1,5 e 7 L. n. 300/70 Capo V CCNL 6/7/95	Direzione A.C.	240
Permessi retribuiti: legge 1204/1971	L. n. 1204/1971, n. 1026/1976 e L. n. 903/1977 CCNL 6/7/1995, art. 19	Settore attività generali amministrazione, personale provveditorato	90
Partecipazione esami e concorsi	CCNL 6/7/1995, art. 19	—	—
Congedo straordinario: richiamo alle armi	Art. 36 R.O.	Idem	120
Borse di studio, dottorato, ecc	L. n. 476/1984 e L. n. 398/1989	Idem	120
A seguito di particolari norme di assenza per infermità	CCNL 6/7/1995 art. 21	Idem	120
Aspettativa: servizio militare	Art. 52 R.O.	Idem	120
Motivi di famiglia, personali o di studio	Artt. 54 e 55 R.O.	Settore attività generali amministrazione, personale, provveditorato	120
Assolvimento funzioni pubbliche	Art. 57 R.O.	Idem	120
Risoluzione rapporto di lavoro	D.P.R. n. 3/1957	Idem	—
- Fino richiesta accertamenti sanitari	CCNL 6/7/1995 art. 21	Idem	60
- Dal ricevimento degli esiti	Idem	—	150
Riconoscimento infermità causa di servizio	D.P.R. n. 3/1957	Idem	—
- Fino a richiesta parere comm. medica ospedaliera;	Artt. 41 e 42 R.O.	Idem	60
- Dal ricevimento parere fino a conclusione procedimento	Artt. 42 e 46 R.O.	Idem	120

Provvedimenti in ordine a:	Riferimenti normativi	Ufficio interessato al provvedimento	Termine
Riconoscimento menomazione indennità equo indennizzo:	D.P.R. n. 3/1957	Idem	—
- Fino a richiesta parere comm. medica	Artt. 43 e 44 R.O.	Idem	60
- Dal ricevimento parere comm. medica	Artt. 44 e 46 R.O.	Idem	90
Cessazione rapporto di impiego:	D.P.R. n. 3/1957, art. 23	Idem	
- Limiti di età	CCNL 6/7/1995		90
- Dimissioni	Artt. 99 e 100 R.O.		120
- Decesso	CCNL 6/7/95 artt. 23 e 24		30
	Art. 99 R.O.		—
Riammissione in servizio	Artt. 106 R.O.	Idem	180
Rilascio attestati di servizio	—	Idem	30
Rilascio stati matricolati	—	Idem	30
Rilascio copie autentiche o originali di atti contenuti nei fascicoli personali	—	Idem	60
Giudizio idoneità utile e continuativo servizio:	—	Idem	—
- Fino a richiesta accertamenti sanitari	Art. 40 R.O.	Idem	60
- Dal ricevimento degli esiti	Art. 40 R.O. CCNL 6/7/1995		60
Rilevazione assenze ingiustificate	Artt. 39 e 40 R.O.	Idem	90
Concessioni permessi sindacali	Art. 57 D.P.R. 411/1976 Art. 61 D.P.R. 509/1979 Art. 54 D.L. n. 29/1993	Idem	30
Diritto allo studio	Art. 3 D.P.R. 395/1988; Art. 10 D.P.R. 43/1990	Idem	60
Determinazione trattamenti economici:	Contratti collettivi di lavoro	Settore attività generali amministrazione, personale e provveditorato	—
- Rinnovo contratti di categoria parastato-CCNL	—		
- Per effetto provvedimenti normativi di carattere particolare	—	—	120
- Passaggi di qualifica	—	—	90
- Ricostruzione di carriera	—	—	90
Mobilità esterna	—	Idem	120
Determinazione equo indennizzo	Artt. 44 e 45 R.O.	Idem	120
Liquidazione competenze a terzi	Fonti diverse	Idem	120
Liquidazioni missioni	—	Idem	60
Trattamento economico di trasferimento	Art. 128/132 R.O.	Idem	120
Attribuzione assegno nucleo familiare	L. n. 153/1988	Idem	90
Cessione quinto stipendio	Art. 15 D.P.R. n. 180/1950	Idem	60
Attribuzione indennità varie	L. 1165/1961		90
	Art. 13 D.P.R. 43/1990		
	Art. 40 CCNL 6/7/95	Idem	240
Riscatto servizi pregressi	L. n. 70/1975, art. 13	Idem	—
Determinazione trattamento di fine rapporto:	L. n. 70/1975, art. 13	—	90
- Limiti di età	—	—	120
- Dimissioni	—	—	120
- Decesso	—	Idem	540
Revisione trattamento fine rapporto per provvedimenti di carattere generale con effetto retroattivo	Fonti varie	Idem	360
Revisione trattamento fine rapporto per provvedimenti di carattere particolare	Fonti varie	Idem	—

98A4656

REGIONE PUGLIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Lesina

La giunta della regione Puglia con atto n. 1196 del 29 aprile 1998 (esecutivo a norma della legge), ha approvato in via definitiva la variante al piano regolatore generale vigente concernente il recupero degli insediamenti abusivi e piano particolareggiato delle zone omogenee, «C» del comune di Lesina (Foggia) con le motivazioni, le prescrizioni esposte nella stessa deliberazione.

98A4655

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Castelnuovo della Daunia e Altamura

La giunta della regione Puglia con atto n. 1192 del 29 aprile 1998 (esecutivo a norma della legge), ha approvato definitivamente il piano regolatore generale del comune di Castelnuovo della Daunia (Foggia) con le motivazioni, le prescrizioni e precisazioni esposte nella stessa deliberazione.

La giunta della regione Puglia con atto n. 1194 del 29 aprile 1998 (esecutivo a norma della legge), ha approvato definitivamente il piano relgolatore generale del comune di Altamura (Bari) con le motivazioni, le prescrizioni e precisazioni esposte nella stessa deliberazione.

98A4654

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 484.000
- semestrale ... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. 396.000
- semestrale ... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. 110.000
- semestrale ... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 102.000
- semestrale ... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 260.000
- semestrale ... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 101.000
- semestrale ... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 254.000
- semestrale ... L. 138.000

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ... L. 1.045.000
- semestrale ... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ... L. 935.000
- semestrale ... L. 495.000

Integrando con la somma di L. 150.000 *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189